

**COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO**



**RSU 2025**

**VOTA**



**14-15-16 APRILE**

## **GUIDA ALLE ELEZIONI**

### **SCEGLI DI SCEGLIERE**

**Scegli Impegno e Capacità**

**Scegli chi porta avanti la voce di tutti**

**Scegli chi, con Passione, tutela la Dignità del Lavoro**

**Scegli il Collega, l'Amico, la Persona che è pronta a difenderti**

**SCEGLI IL FUTURO, SCEGLI LA UIL**

**VOTA**

**FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**

**COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO !!!**

# **RSU 2025**

# **GUIDA ALLE ELEZIONI**

  

## **MODULISTICA ELETTORALE E RACCOLTA NORMATIVA**

**A cura di:**

Attilio **BOMBARDIERI**

Mario **AMMENDOLA**

Marco **CIAMACCO**

Mariana **PROIETTI**

Stefania **ROSSI**

**Ad uso dei candidati  
e dei componenti delle commissioni  
della Federazione UIL Scuola RUA  
nei seggi elettorali**

## **PREFAZIONE**

Quello appena conclusosi ha rappresentato un anno di “svolta” per la nostra Organizzazione Sindacale che si è resa precorritrice di una convinta **negazione** ad un contratto collettivo nazionale inadeguato su troppi fronti poiché totalmente preconfezionato dalla controparte pubblica.

I cambiamenti, storicamente, sono sempre susseguenti ad azioni forti, azioni scomode, azioni che comportano una frattura netta rispetto alle “prassi” in uso.

Ebbene, la **UIL RUA** ha scelto, ancora una volta, di **guardare al FUTURO** non sottoscrivendo il contratto collettivo nazionale 2019-2021, un contratto nato senza un elemento essenziale: la funzione cui avrebbe dovuto tendere, ossia disciplinare in modo garantistico i rapporti di lavoro del personale di comparto. Una decisione questa che ha portato, con non poche difficoltà, a stare fuori dai tavoli di contrattazione integrativa negli enti e che oggi possiamo “addolcire” proprio attraverso il rinnovo delle **Rappresentanze Sindacali Unitarie**.

**Ricominciamo da qui**, dall’importanza che tale elezione assume nella vita lavorativa di tutti NOI, e da quella che riveste anche nell’espletamento dell’attività del Sindacato. Si tratta infatti al tempo stesso di una delle più importanti forme di espressione democratica nei luoghi di lavoro nonché di uno “strumento” con cui portare avanti, con maggiore incisività, le giuste e necessarie rivendicazioni a tutela dei diritti di tutto il personale dipendente.

Il prossimo aprile siamo quindi chiamati a votare per il rinnovo delle Rappresentanze del pubblico impiego e ad esserne **parte attiva attraverso la candidatura** ovvero **attraverso la sola espressione del proprio voto**, andando così a rafforzare contemporaneamente la partecipazione e il rapporto tra lavoratrici, lavoratori e Sindacato nonché il ruolo della negoziazione e della contrattazione.

Rappresenterà pertanto un’occasione di impegno e di presenza imperdibili per tutti i nostri quadri e militanti che saranno chiamati al massimo coinvolgimento sin dalla formazione delle liste, ricordando a tutti noi che dagli esiti della consultazione elettorale dipenderanno la misura della rappresentatività nazionale della nostra Organizzazione.

Alle Candidate e ai Candidati, ai componenti delle Commissioni e dei Seggi elettorali, ai nostri Quadri e Dirigenti sindacali e a tutte le Lavoratrici e a tutti i Lavoratori, chiediamo di scegliere di **Costruire Insieme il Nostro Futuro**, un Futuro fatto di diritti, di garanzie, di tutele, di impegno, di passione, di inclusione, di giustizia, un vero Futuro. **Votiamo UIL!**

**Buon lavoro e un grande in bocca al lupo a tutti noi!!!**

*Attilio Bombardieri*

**INDICE**

Prefazione	pag.	3
La RSU in breve	pag.	7

**PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI - 20.11.2024**

Tempistica delle procedure elettorali

Art. 1 - Indizione Elezioni	pag.	10
Art. 2 - Mappatura delle sedi elettorali	pag.	10
Dichiarazione congiunta n.1	pag.	10
Art. 3 - Calendario e tempistica delle procedure elettorali	pag.	11
Art. 4 - Adempimenti di cui all'art. 17 dell'ACNQ e relative tempistiche	pag.	12
Art. 5 - Accordi integrativi di Comparto	pag.	13
Art. 6 - Norma finale	pag.	13

**ACNQ IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE - 12.04.2022**

SEZIONE PRIMA – Modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU

Art. 1 Campo di applicazione	pag.	16
Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione	pag.	17
Art. 3 Costituzione delle RSU	pag.	18
Art. 4 Numero dei componenti	pag.	18
Art. 5 Compiti e funzioni	pag.	18
Art. 6 Elettorato attivo	pag.	19
Art. 7 Elettorato passivo	pag.	20
Art. 8 Incompatibilità	pag.	21
Art. 9 Durata e sostituzione dell'incarico	pag.	23
Dichiarazione congiunta n. 1	pag.	24
Art. 10 Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative	pag.	24
Art. 11 Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici	pag.	25
Art. 12 Modalità di adozione delle decisioni	pag.	25
Art. 13 Clausole di salvaguardia	pag.	26
Art. 14 Norme particolari	pag.	26
Art. 15 Norma finale	pag.	27

SEZIONE SECONDA – Regolamento per la disciplina delle elezioni della RSU

Art. 16 Modalità per indire le elezioni	pag.	27
---	------	----

Art. 17	Soggetti che possono presentare le liste elettorali	pag.	28
Art. 18	Procedura per la presentazione delle liste	pag.	29
Art. 19	Commissione elettorale	pag.	32
	Dichiarazione congiunta n. 2	pag.	33
Art. 20	Compiti della commissione elettorale	pag.	33
Art. 21	Modalità della votazione	pag.	34
Art. 22	Composizione della sezione elettorale	pag.	34
Art. 23	Scrutatori	pag.	35
Art. 24	Attrezzatura della sezione elettorale	pag.	35
Art. 25	Schede elettorali	pag.	35
Art. 26	Preferenze	pag.	36
Art. 27	Riconoscimento degli elettori	pag.	36
Art. 28	Certificazione della votazione	pag.	36
Art. 29	Segretezza del voto	pag.	36
Art. 30	Quoziente necessario per la validità delle elezioni	pag.	37
Art. 31	Operazioni di scrutinio	pag.	37
Art. 32	Attribuzione dei seggi	pag.	38
Art. 33	Ricorsi alla Commissione elettorale	pag.	39
Art. 34	Comitato dei garanti	pag.	39
	Dichiarazione congiunta n. 3	pag.	40
Art. 35	Trasmissione del verbale elettorale all'Aran	pag.	40
Art. 36	Adempimenti dell'Aran	pag.	40
<b><u>TITOLO II</u></b>			
Art. 37	Disapplicazioni	pag.	40
<b><u>ALLEGATI</u></b>			
Allegato 1	Modello 1 fac-simile Accettazione della candidatura	pag.	42
Allegato 2	Modello 2 fac-simile Presentazione della lista	pag.	43
Allegato 3	Verbale finale delle elezioni delle RSU	pag.	44
Allegato 4	Verbale delle elezioni RSU della sezione elettorale	pag.	45
	Dichiarazione congiunta n. 4	pag.	45

**CIRCOLARE N. 1/2025 PROT. 553 DEL 16.01.2025 – RINNOVO DELLE RSU. ELEZIONI DEL 14, 15 E 16 APRILE 2025. CHIARIMENTI CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI.**

1.	Premessa	pag.	47
2.	Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica delle procedure di voto	pag.	48
3.	Sede di elezione della RSU	pag.	49
4.	Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi adempimenti	pag.	49
5.	Elettorato passivo	pag.	51

6.	Procedura per la presentazione delle liste	pag.	53
7.	Elettorato attivo	pag.	55
8.	Commissione elettorale: composizione e costituzione	pag.	56
9.	Compiti della commissione elettorale	pag.	57
10.	Compiti delle Amministrazioni	pag.	60
11.	Modalità di esercizio del voto	pag.	61
12.	Quoziente necessario per la validità delle elezioni	pag.	62
13.	Verbale elettorale della singola sezione	pag.	63
14.	Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU	pag.	63
15.	Procedimento per l'attribuzione dei seggi	pag.	64
16.	Verbale orale finale e relativi adempimenti	pag.	66
17.	Documentazione da consegnare all'Amministrazione	pag.	68
18.	Comitato dei garanti	pag.	69
19.	Insediamiento della RSU	pag.	70
20.	Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché istituti italiani di cultura all'estero	pag.	70
21.	Trasmissione dei verbali elettorali all'A.Ra.N.	pag.	71
22.	Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N.	pag.	73
23.	Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti	pag.	73
24.	Documenti correlati	pag.	74

### **Modelli Federazione UIL Scuola RUA**

1.	Delega a rappresentare la Federazione Uil scuola RUA per l'elezione della RSU e per la Presentazione della lista dei candidati.	pag.	76
2.	Designazione componente Comitato dei Garanti.	pag.	77
3.	Elezione della RSU. Designazione dei componenti FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA nella Commissione elettorale.	pag.	78
4.	Elezioni della RSU. Designazione scrutatori di seggio.	pag.	79
5.	Presentazione della lista dei candidati della FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA all'elezione della RSU presso l'amministrazione/collegio elettorale.	pag.	80
6.	Elenco dei candidati	pag.	82
7.	Accettazione della candidatura	pag.	83
8.	Elenco dei sottoscrittori	pag.	84
9.	Richiesta copia elenco generale alfabetico degli elettori.	pag.	85
10.	Ricorso alla Commissione elettorale	pag.	86
11.	Ricorso al Comitato dei Garanti	pag.	87
12.	Verbale finale delle elezioni RSU	pag.	88
13.	Verbale delle elezioni RSU della sezione elettorale	pag.	89

## LE RSU IN BREVE

La Rappresentanza Sindacale Unitaria si presenta come un organismo:

- di tipo elettivo perché è espressa e legittimata dal voto diretto e immediato di tutti, Lavoratrici e Lavoratori, Iscritti e non alle associazioni sindacali;
- di rappresentanza generale perché, legittimata dal voto di tutti, la RSU ha la capacità di rappresentare tutti gli occupati nella realtà lavorativa.

Per individuare i luoghi di elezioni RSU è propedeutica la mappatura, concordata tra amministrazioni e OO.SS. rappresentative. La RSU potrà comunque essere costituita solo nelle sedi in cui ci siano almeno 15 dipendenti.

Alla costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria si procede mediante elezione con voto segreto, a suffragio universale, con il metodo proporzionale tra liste concorrenti perseguendo un'adeguata rappresentanza di genere senza alcuna discriminazione. La composizione della RSU è legata al numero dei dipendenti dell'organizzazione lavorativa, in questo modo:

- a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3 componenti;
- b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 3 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
- c) nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Le liste possono essere presentate dalle associazioni sindacali firmatarie dell'ACNQ (Accordo Collettivo Nazionale Quadro) del 12.04.2022.

A tutte le associazioni sindacali presentatrici di lista, è richiesto di raccogliere le firme a sostegno della lista stessa, in numero non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell'1% in quelle di maggiori dimensioni.

Le liste, per essere valide, devono essere sottoscritte e quindi sostenute dalle Lavoratrici e dai Lavoratori AVENTI DIRITTO AL VOTO di quella sede elettorale (compresi i candidati).

Ogni lavoratore può firmare una sola lista, pena la nullità delle firme apposte. Le liste che presentano firme in comune (che conseguentemente saranno annullate), rischiano di non raggiungere la percentuale di sottoscrittori prevista per la presentazione.

Le liste devono essere presentate all'ufficio dell'amministrazione che gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.

In alternativa, la lista può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale.

In questo caso, la firma del sottoscrittore dovrà essere apposta in modalità digitale dal presentatore stesso o dal legale rappresentante del Sindacato che ne assicura l'autenticità nella forma e nei contenuti.

Nel caso di Amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, **l'invio avviene dalla PEC del sottoscrittore o del legale rappresentante** alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicata alle relazioni sindacali o alla gestione del personale.

Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Amministrazione:

- alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio) – 27 GENNAIO 2025, compreso il personale in servizio in posizione di comando e fuori ruolo o in altra forma di assegnazione provvisoria o utilizzazione temporanea. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (14 APRILE 2025);
- il personale assunto, tra l'inizio delle procedure elettorali (27 GENNAIO 2025) e il primo giorno di votazione (14 APRILE 2025), con contratto a tempo indeterminato e determinato con scadenza non anteriore al 31 DICEMBRE 2025, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.

L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.

In caso di dimissioni di uno dei componenti la RSU lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto dall'accordo.

Le elezioni per la costituzione delle RSU assumono un particolare rilievo in quanto i risultati elettorali concorrono a determinare la rappresentatività nazionale delle associazioni sindacali.

Infatti, vengono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le sole organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo (deleghe) ed il dato elettorale (voti).

## **PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI**

**aran**

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

### **PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI**

#### **TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI**

In data 20 novembre 2024, alle ore 15:00, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente *Protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali*:

#### **Per l'A.Ra.N.:**

il *Presidente Cons.* Antonio Naddeo      firmato

#### **Per le Confederazioni sindacali:**

**CGIL**                      firmato

**CISL**                      firmato

**UIL**                        firmato

**CGS**                      firmato

**CISAL**                    firmato

**CONFSAL**                firmato

**CSE**                      firmato

**USB**                      firmato

## TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

### Art. 1

#### Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 16 dell' "Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale" del 12 aprile 2022 (di seguito indicato come ACNQ del 12 aprile 2022), sono indette, su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Le elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione del 22 febbraio 2024, nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226 e si terranno nei giorni **14-15-16 aprile 2025**.

### Art. 2

#### Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno **10 gennaio 2025**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'A.Ra.N. e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **15 gennaio 2025**. La trasmissione all'A.Ra.N. dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato *excel* all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@pec.aranagenzia.it](mailto:protocollo@pec.aranagenzia.it).
2. Le amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità, nonché le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e le Università, **non** devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.

#### Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si danno atto che entro il giorno **15 gennaio 2025**:

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli Uffici scolastici consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971;
- il MUR fornirà l'elenco delle Accademie, Conservatori di musica e ISIA.

**Art. 3**
**Calendario e tempistica delle procedure elettorali**

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

27 gennaio 2025 Lunedì	Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale.
28 gennaio 2025 Martedì	<ul style="list-style-type: none"> <li>- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;</li> <li>- contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate.</li> </ul>
6 febbraio 2025 Giovedì	Termine iniziale per la costituzione della Commissione elettorale.
14 marzo 2025 Venerdì	Termine per la presentazione delle liste elettorali.
17 marzo 2025 Lunedì	Termine finale per la costituzione della Commissione elettorale.
3 aprile 2025 Giovedì	Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione.
<b>14-15-16 aprile 2025</b> Lunedì Martedì Mercoledì	<b>VOTAZIONI</b>
dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025	Scrutinio
17 – 24 aprile 2025 da Giovedì a Giovedì	Affissione risultati elettorali da parte della Commissione.
28 aprile – 6 maggio 2025 da Lunedì a Martedì	Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia.

#### **Art. 4**

##### **Adempimenti di cui all'art 17 dell'ACNQ e relative tempistiche**

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'ACNQ del 12 aprile 2022, possono presentare le liste elettorali:
  - a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022;
  - b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente all'ACNQ del 12 aprile 2022;
  - c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ del 12 aprile 2022.
  
2. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lett. a) devono:
  - a) dichiarare formalmente, **entro l'11 marzo 2025**, all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*);
  - b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., **entro l'11 marzo 2025**, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*).
  
3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lett. b) e c) devono:
  - a) formalmente aderire all'ACNQ del 12 aprile 2022 entro il termine ultimo dell'**11 marzo 2025** (*art. 17, comma 1, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*). Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione;
  - b) dichiarare formalmente, **entro l'11 marzo 2025**, all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione - di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*);
  - c) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., **entro l'11 marzo 2025**, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*).

4. A seguito di positiva verifica della documentazione trasmessa, l'A.Ra.N. provvederà a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali inserite nella procedura di rilevazione on line dei verbali elettorali. Tale pubblicazione dà atto dell'effettuazione di tutti gli adempimenti necessari per poter presentare liste elettorali.
5. Ai sensi dell'art. 17, comma 7, dell'ACNQ del 12 aprile 2022 nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista, l'A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione della lista stessa.

#### **Art. 5**

##### **Accordi integrativi di comparto**

1. In applicazione dell'art. 2 del citato ACNQ del 12 aprile 2022 sono stati sottoscritti gli accordi integrativi di comparto di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni. In particolare, gli stessi si applicano a partire dalla presente tornata elettorale ai seguenti comparti di contrattazione:
  - comparto Funzioni Centrali: *accordo integrativo del 16 novembre 2023*;
  - comparto Funzioni Locali: *accordo integrativo del 6 maggio 2024*;
  - comparto Sanità: *accordo integrativo del 26 settembre 2024*.

#### **Art. 6**

##### **Norma finale**

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, le parti concordano che l'A.Ra.N. provvederà a diramare alle amministrazioni interessate una circolare redatta sulle base delle disposizioni contenute nell'ACNQ del 12 aprile 2022 e di quanto disposto con il presente Protocollo di intesa.

**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO  
IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE  
SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL  
RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE**

**ARAN**

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI  
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE  
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO  
REGOLAMENTO ELETTORALE**

In data 12 aprile 2022 alle ore 16:30 ha avuto luogo l'incontro, in videoconferenza, tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato *Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale*:

Per l'**A.Ra.N.**: *il Presidente* - Cons. Antonio Naddeo      *firmato*

Per le Confederazioni Sindacali:

**CGIL**                      *firmato*

**CISL**                      *firmato*

**UIL**                        *firmato*

**CISAL**                    *firmato*

**CONFSAL**                *firmato*

**USB**                      *firmato*

**CGS**                      *firmato*

**CSE**                      *firmato*

**Sommario**

TITOLO I.....	3
Art. 1 Campo di applicazione.....	3
SEZIONE PRIMA MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE .....	4
Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione .....	4
Art. 3 Costituzione delle RSU.....	4
Art. 4 Numero dei componenti.....	5
Art. 5 Compiti e funzioni .....	5
Art. 6 Elettorato attivo.....	6
Art. 7 Elettorato passivo.....	6
Art. 8 Incompatibilità.....	7
Art. 9 Durata e sostituzione nell'incarico.....	7
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1.....	8
Art. 10 Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative.....	9
Art. 11 Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici.....	9
Art. 12 Modalità di adozione delle decisioni .....	10
Art. 13 Clausola di salvaguardia .....	10
Art. 14 Norme particolari .....	11
Art. 15 Norma finale .....	11
SEZIONE II REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU.....	12
Art. 16 Modalità per indire le elezioni .....	12
Art. 17 Soggetti che possono presentare le liste elettorali.....	13
Art. 18 Procedura per la presentazione delle liste.....	14
Art. 19 Commissione elettorale.....	16
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2.....	16
Art. 20 Compiti della Commissione elettorale.....	16
Art. 21 Modalità della votazione.....	17
Art. 22 Composizione della sezione elettorale.....	18
Art. 23 Scrutatori.....	18
Art. 24 Attrezzatura della sezione elettorale .....	18
Art. 25 Schede elettorali.....	19
Art. 26 Preferenze.....	19
Art. 27 Riconoscimento degli elettori .....	19
Art. 28 Certificazione della votazione.....	20
Art. 29 Segretezza del voto .....	20
Art. 30 Quoziente necessario per la validità delle elezioni .....	20

Art. 31 Operazioni di scrutinio.....	20
Art. 32 Attribuzione dei seggi.....	21
Art. 33 Ricorsi alla Commissione elettorale.....	22
Art. 34 Comitato dei garanti.....	22
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3.....	22
Art. 35 Trasmissione del verbale elettorale all'ARAN.....	23
Art. 36 Adempimenti dell'ARAN.....	23
TITOLO II.....	24
Art. 37 Disapplicazioni.....	24
ALLEGATI.....	26
ALLEGATO N. 1.....	27
ALLEGATO N. 2.....	28
ALLEGATO N. 3.....	30
ALLEGATO N. 4.....	31
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4.....	32

## TITOLO I

### Art. 1

#### Campo di applicazione

1. Il presente accordo, che in continuità con l'ACQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni dà attuazione all'art. 42 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale – è strutturato in due Sezioni: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente contratto per:
  - a) “amministrazioni” si intendono le amministrazioni, aziende ed enti ovvero i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie;
  - b) "sedi o strutture periferiche" si intendono le sedi o strutture periferiche delle amministrazioni che siano state individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa;
  - c) “RSU” si intendono le rappresentanze sindacali unitarie del personale;
  - d) “associazioni sindacali rappresentative”: si intendono le organizzazioni sindacali e le confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del d.lgs. 165/2001;
  - e) “organizzazioni sindacali rappresentative”: si intendono le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001;
  - f) “confederazioni rappresentative”: si intendono le confederazioni ammesse alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali quadro ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. 165/2001;

- g) “istituzioni scolastiche educative e di alta formazione” si intendono:
- le “istituzioni scolastiche ed educative” che sono: le scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
  - le “istituzioni di alta formazione”, che sono: le accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
- h) “CCNQ 4 dicembre 2017” si intende il CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 4 dicembre 2017 come modificato ed integrato dal CCNQ 19 novembre 2019;
- i) “d.lgs. n. 165/2001” si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **SEZIONE PRIMA**

### **MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE**

#### **Art. 2**

##### **Ambito ed iniziativa per la costituzione**

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Entro 30 giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all’ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 3 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti.
3. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
  - a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un’unica rappresentanza per i dipendenti di diverse amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti o, in alternativa, introducendo, in deroga al comma 1, un diverso numero minimo di lavoratori per poter procedere alla elezione della RSU;
  - b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;

- c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
- d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed int., in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

### Art. 3

#### Costituzione delle RSU

1. La RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori.
2. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
3. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

### Art. 4

#### Numero dei componenti

1. La RSU dovrà essere così composta:
  - a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;
  - b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
  - c) nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano tre componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

*(elaborazione UIL)*

Dipendenti	RSU	Dipendenti	RSU	Dipendenti	RSU	Dipendenti	RSU
fino a 200	3	da 1.101 a 1.400	15	da 2.301 a 2.600	27	da 3.501 a 4.000	39
da 201 a 500	6	da 1.401 a 1.700	18	da 2.601 a 2.900	30	da 4.001 a 4.500	42
da 501 a 800	9	da 1.701 a 2.000	21	da 2.901 a 3.000	33	da 4.501 a 5.000	45
da 801 a 1.100	12	da 2.001 a 2.300	24	da 3.001 a 3.500	36	da 5.001 a 5.500	48

### Art. 5

#### Compiti e funzioni

1. La RSU subentra alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.

2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art. 9 del d.lgs. n. 165/2001 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.
4. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
  - a) diritto ai permessi sindacali per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017;
  - b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 15 del CCNQ 4 dicembre 2017
  - c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori di cui all'art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017;
  - d) diritto di affissione di cui all'art. 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, ivi inclusa, ove attivata, la bacheca elettronica;
  - e) diritto ai locali di cui all'art. 6 del CCNQ 4 dicembre 2017.

## **Art. 6**

### **Elettorato attivo**

1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione.
2. Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre - nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha diritto di voto nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.
3. Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entità, in quella che gestisce il contratto.
4. Il diritto di voto si esercita in un'unica sede. È sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.

(elaborazione UIL)

### **HA DIRITTO AL VOTO (ELETTORATO ATTIVO)**

Il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato (a tempo pieno o a tempo parziale) in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio) – 27 GENNAIO 2025, compreso il personale in servizio in posizione di comando e fuori ruolo o in altra forma di assegnazione provvisoria o utilizzazione temporanea. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (14 APRILE 2025);

Il personale assunto, tra l'inizio delle procedure elettorali (27 GENNAIO 2025) e il primo giorno di votazione (14 APRILE 2025), con contratto a tempo indeterminato e determinato con scadenza non anteriore al 31 DICEMBRE 2025.

### **SONO ESCLUSI DAL VOTO**

Il personale con rapporto di lavoro interinale o con contratto di lavoro flessibile;

Il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;

Il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato;

Il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico";

I supplenti temporanei (AFAM).

#### **Art. 7**

#### **Elettorato passivo**

1. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 18 (Procedura per la presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3, sono altresì eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi ed in ogni caso non si concluda prima del 31 dicembre dell'anno in cui si procede al rinnovo della RSU.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione oltre ai dipendenti di cui al comma 1, sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale che svolge l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità.

4. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica) esercitano l'elettorato passivo:
  - a) presso l'amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3. Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
  - b) presso l'amministrazione/ sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.
5. Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione/sede di appartenenza.
6. Nelle amministrazioni di nuova istituzione, ove alla data dell'inizio delle procedure elettorali risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, allo stesso è riconosciuto anche l'elettorato passivo nell'amministrazione ove presta servizio in comando purché abbia tale requisito nell'amministrazione di provenienza e quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 rappresentate dall'Aran.
7. Non sono, in ogni caso, candidabili:
  - a) i presentatori di lista;
  - b) i membri della Commissione elettorale;
  - c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

(elaborazione UIL)

## **HA DIRITTO ALLA CANDIDATURA (ELETTORATO PASSIVO)**

### **UNIVERSITÀ – ENTI DI RICERCA**

Il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);

1. Il personale in servizio con contratto a tempo determinato (sia a tempo pieno che a tempo parziale) di durata complessiva di 12 mesi e che non deve concludersi prima del 31 dicembre 2025;

### **AFAM**

Il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);

2. Il personale in servizio con contratto a tempo determinato (sia a tempo pieno che a tempo parziale) cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno accademico o fino alla fine delle attività didattiche.

*In tutti i casi i dipendenti candidabili devono essere in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (27 gennaio 2025).*

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

È possibile candidarsi esclusivamente in una sola lista sindacale.

### **COMANDO – FUORI RUOLO – ALTRA FORMA DI ASSEGNAZIONE**

Presso l'amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per il tempo determinato sia per l'Università e gli Enti di Ricerca (*punto 1*), sia per l'AFAM (*punto 2*);

Presso l'Amministrazione/sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui al punto precedente. Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'Amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.

### **DISTACCO O ASPETTATIVA SINDACALE**

Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'Amministrazione/sede di appartenenza.

### **NON POSSONO ESSERE CANDIDATI**

I presentatori di lista;

I membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);

I dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati sia per l'Università e gli Enti di Ricerca (*punto 1*), sia per l'AFAM (*punto 2*);

I dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;

Direttori dell'Istituto (AFAM).

## **Art. 8**

### **Incompatibilità**

1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

## **Art. 9**

### **Durata e sostituzione nell'incarico**

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.
4. Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all'art. 8 (Incompatibilità), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell'ipotesi di assenza continuativa dall'ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all'art. 4 (Numero dei componenti). In tali casi l'amministrazione informa la RSU la quale ne dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.
5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4 (Numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la RSU comunica all'amministrazione ed ai lavoratori il nominativo del componente subentrante o, nell'ipotesi di cui al comma 5, la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU.
7. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti della RSU rimasti in carica a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.

8. La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all'art. 16 (Modalità per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest'ultima.
9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma 8, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma 4, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

### **DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1**

In relazione a quanto previsto al comma 4 dell'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico), le parti precisano che la decadenza del componente è finalizzata ad evitare che la sua assenza prolungata comporti l'impossibilità, per la RSU stessa, di poter assumere decisioni. Per tale motivo, la stessa opera solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario per il funzionamento della RSU.

### **Art. 10**

#### **Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative**

1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche o educative si verifichi l'accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU restano in carica, con le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.
2. Per ogni istituzione scolastica o educativa, come individuata a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.
3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sarà formata, anche in deroga all'art. 4 (Numero dei componenti), da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'istituzione scolastica o educativa ove sono transitati. Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un'unica istituzione scolastica o educativa.
4. Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 3, presso l'istituzione scolastica o educativa il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU.
5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

6. In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico). La RSU decade laddove restino in carica meno del 50% del numero previsto all'art. 4 (Numero dei componenti). In tal caso si procede a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.

### **Art. 11**

#### **Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici**

1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4 (Numero dei componenti), sarà formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono transitati.
2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporanti o scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.
3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui ai commi 1 e 2, esiste un'unica RSU.
4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico).
5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall'art. 4 (Numero dei componenti) la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla decadenza.
6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

### **Art. 12**

#### **Modalità di adozione delle decisioni**

1. La RSU ha natura di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale.
2. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
3. Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime possono essere definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la RSU composta da più di 30 componenti deve dotarsi di un regolamento di funzionamento e nominare un Comitato di coordinamento, che sia portavoce, in seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze e/o decisioni assunte dalla RSU.
5. Nella composizione del Comitato di coordinamento di cui al comma 4 occorre contemperare il principio di proporzionalità rispetto al numero totale di seggi ottenuti da ciascuna lista con quello di inclusività. A tal fine, deve essere garantita la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio. Il Comitato di coordinamento non può, di norma, essere composto da più di 15 componenti della RSU.

### **Art. 13**

#### **Clausola di salvaguardia**

1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17, comma 1 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali), si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.
2. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e b) (Soggetti che possono presentare le liste elettorali), possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1 (Ambito ed iniziativa per la costituzione), dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle organizzazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative che non aderiscono al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 165/2001, con tutte le loro prerogative.
4. Il disposto di cui al comma 3 trova applicazione a partire la tornata elettorale successiva alla firma del presente accordo.

### **Art. 14**

#### **Norme particolari**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'ideale rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, del medesimo decreto, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165/2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Fermo restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.

## **Art. 15**

### **Norma finale**

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

## **SEZIONE II**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU**

## **Art. 16**

### **Modalità per indire le elezioni**

1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di contrattazione. Successivamente all'indizione l'ARAN convoca le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare in apposito Protocollo il calendario elettorale.
2. Qualora in via eccezionale l'indizione di cui al comma 1 riguardi un singolo comparto, il Protocollo ivi previsto verrà concordato con le organizzazioni sindacali rappresentative in tale comparto.
3. Il calendario elettorale dovrà contenere:
  - a) il termine per la definizione, presso ciascuna amministrazione articolata in sedi o strutture periferiche – di un protocollo da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento, contenente la mappatura delle sedi elettorali;
  - b) il termine per l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell'amministrazione del protocollo di cui alla lettera a);
  - c) il termine per l'invio all'ARAN ed alle confederazioni sindacali rappresentative (o alle organizzazioni sindacali rappresentative nell'ipotesi di cui al comma 2) del protocollo di cui alla lettera a);
  - d) la data dell'annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali che coincide con l'avvio - nei posti di lavoro - della procedura elettorale;
  - e) la data della messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell'elenco generale alfabetico degli elettori – nonché degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente afferenti il singolo elettore – da consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta;
  - f) la data di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste da parte delle organizzazioni sindacali;
  - g) il termine iniziale di costituzione della Commissione elettorale, che non può essere superiore a 10 giorni dall'annuncio di cui alla lettera d);
  - h) il termine finale per la presentazione delle liste;

- i) il termine finale per la costituzione della Commissione elettorale;
  - j) la data di affissione da parte della Commissione elettorale delle liste elettorali contenenti i candidati nonché dell'indicazione dei luoghi ove si insedia la sezione elettorale e degli orari di apertura della stessa (votazione). Tale data non può essere inferiore ad 8 giorni antecedenti la data di inizio delle votazioni;
  - k) le date di votazione;
  - l) la data dello scrutinio;
  - m) le date di affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale;
  - n) le date per l'invio telematico, da parte delle amministrazioni, del verbale finale all'Aran;
  - o) eventuali termini per adempimenti utili alla corretta acquisizione dei dati elettorali da parte dell'Aran.
4. Le associazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2 danno comunicazione del calendario elettorale al personale interessato mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandolo nell'intranet dell'amministrazione, alla quale viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
5. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nelle date indicate nel calendario di cui ai commi 1 e 2, di norma in due giornate, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva.
6. La RSU che decade nel corso del triennio è rieletta su iniziativa, anche disgiunta, delle organizzazioni sindacali rappresentative concordando il relativo calendario con l'amministrazione a livello locale. La RSU rieletta resta in carica sino alla rielezione generale delle RSU di cui ai commi 1 e 2.

## **Art. 17**

### **Soggetti che possono presentare le liste elettorali**

1. Possono presentare le liste elettorali:
  - a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto il presente accordo;
  - b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente al presente accordo;
  - c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente al presente accordo.
2. L'adesione al presente accordo da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 lett. b) e c) che avvenga nel corso della tornata elettorale generale deve essere comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione.
3. È condizione necessaria per la presentazione delle liste che le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dichiarino formalmente all'Aran – che ne rilascia certificazione - di applicare le norme

sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e di aderire ai relativi accordi.

4. In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano in possesso delle certificazioni rilasciate dall'Aran devono allegare alla lista la formale adesione al presente accordo e la dichiarazione di cui al comma 3.
5. Non possono presentare proprie liste:
  - a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
  - b) le organizzazioni sindacali che a seguito di mutamenti associativi hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e conseguentemente hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto;
  - c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
  - d) i dipendenti attraverso proprie liste;
  - e) le associazioni che non abbiano finalità sindacale.
6. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali che nel corso delle elezioni generali intendano presentare proprie liste devono richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le stesse devono depositare all'ARAN formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo, del vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti ove necessarie e non ancora rese. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.
7. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista l'Aran valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione della lista stessa.
8. L'Aran pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali.

## **Art. 18**

### **Procedura per la presentazione delle liste**

1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali) acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo dell'apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.

2. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione elettorale.
3. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 19 (Commissione elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, invita con atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine assegnato, per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.
4. Non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
6. Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista viene così determinato:
  - a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;
  - b) nelle amministrazioni/sedi RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 più l'1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.
7. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
8. Il presentatore di lista che sia dipendente dell'amministrazione sede di elezione RSU può anche essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.
9. Ogni lista ha un solo presentatore che può essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista.
10. Le liste devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 9 all'ufficio dell'amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.
11. La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2). La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge, salvo il caso di cui al comma 12. Il presentatore della lista garantisce sull'autenticità delle firme di cui al comma 6 apposte sulla stessa dai lavoratori.
12. In alternativa a quanto previsto al comma 11, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC

dell'amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel caso di amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, l'invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale.

13. Nelle ipotesi di cui al comma 12, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticità nella forma e nei contenuti. I file ricevuti vengono inoltrati dall'amministrazione alla Commissione elettorale all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.
14. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.

<i>(elaborazione UIL)</i>	
<b>LA DENOMINAZIONE DELLA LISTA</b>	
<i>Le Organizzazioni sindacali devono presentare liste contrassegnate con il proprio logo e la propria esatta denominazione statutaria, che deve essere riportata in tutti gli atti della Commissione elettorale, nella scheda per la votazione e nel verbale finale contenente i risultati.</i>	
Le nostre liste sono contrassegnate esclusivamente con la denominazione <b>Federazione UIL SCUOLA RUA</b> e con il logo reperibile (in formato digitale) sul web <a href="http://www.uilruea.it">www.uilruea.it</a> alla pagina dedicata alle elezioni RSU 2025.	
Denominazione: <b>Federazione UIL SCUOLA RUA</b>	Logo 

<i>(elaborazione UIL)</i>	
<b>NUMERO CANDIDATI</b>	
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere.	
<b>Esempio:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le RSU da eleggere sono 3, i candidati non possono essere più di 4. <i>3 candidati + 1 (1/3 di 3 candidati e cioè 1);</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se le RSU da eleggere sono 6, i candidati non possono essere più di 8. <i>6 candidati + 2 (1/3 di 6 candidati e cioè 2).</i></li> </ul>	
<b>PRESENTAZIONE DELLA LISTA</b>	
<b>Ogni lista deve avere un unico presentatore, che può essere:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>un dirigente sindacale (aziendale – territoriale – nazionale);</li> <li>un dipendente delegato dall'Organizzazione Sindacale interessata. <i>(la delega va allegata alla lista)</i></li> </ul>	

<p><b>Modalità di presentazione.</b></p> <p>Le liste devono essere presentate all'ufficio dell'amministrazione che gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.</p> <p>In alternativa, la lista può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. In questo caso, la firma del sottoscrittore dovrà essere apposta in modalità digitale dal presentatore stesso o dal legale rappresentante del Sindacato che ne assicura l'autenticità nella forma e nei contenuti.</p> <p>Nel caso di Amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, <b>l'invio avviene dalla PEC</b> del sottoscrittore o del legale rappresentante alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicata alle relazioni sindacali o alla gestione del personale.</p>
<p><b>Tempistica di presentazione</b></p> <p>Le liste vanno presentate dal 28 gennaio 2025 al 14 marzo 2025 ultimo giorno utile.</p>
<p><b>Dove presentare la lista</b></p> <p>Prima dell'insediamento della Commissione elettorale: all'Ufficio dell'amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il Personale che (non avendo competenza in materia elettorale) si limita a registrare l'avvenuta presentazione, per poi trasmetterla all'atto dell'insediamento alla Commissione elettorale che ne verifica l'ammissibilità.</p> <p>Dopo l'insediamento della Commissione elettorale: direttamente alla Commissione, che ha il compito esclusivo di valutarne l'ammissibilità.</p>

## Art. 19

### Commissione elettorale

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni organizzazione sindacale di cui all'art. 17, comma 1 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali) presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare.
2. Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della lista, all'ufficio dell'amministrazione a ciò preposto cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera. La costituzione avviene alla data di cui all'art. 16, comma 3 lett. g) (Modalità per indire le elezioni) o, se successiva, alla nomina del terzo componente della Commissione.

3. I componenti della Commissione elettorale sono comunque incrementati con quelli designati dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato liste successivamente alla costituzione della Commissione stessa.
4. Nel caso in cui le designazioni pervenute all'amministrazione siano meno di tre, l'amministrazione tempestivamente invita tutte le organizzazioni sindacali presentatrici di lista a designare, entro 7 giorni dal termine della presentazione delle liste, un componente aggiuntivo.
5. A seguito della costituzione, l'amministrazione trasmette le liste e tutti gli atti alla Commissione elettorale.
6. I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

## **DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2**

Le parti si danno atto che la Commissione elettorale di cui all'art. 19 è composta di minimo tre componenti. Tuttavia, laddove sia presentata un'unica lista o nell'ipotesi in cui, malgrado i tentativi di cui al comma 4, i componenti designati risultassero meno di tre, al fine di consentire in ogni caso l'esercizio del diritto di voto, la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.

### **Art. 20**

#### **Compiti della Commissione elettorale**

1. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
  - a. elezione del presidente;
  - b. acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
  - c. ricevimento delle ulteriori liste elettorali;
  - d. verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
  - e. esame, entro 48 ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
  - f. definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse;
  - g. distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
  - h. predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
  - i. nomina dei presidenti di sezione;
  - j. nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni di cui all'art. 23 (Scrutatori);
  - k. organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
  - l. raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
  - m. compilazione dei verbali;

- n. comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
  - o. esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
  - p. trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione telematica all'ARAN.
2. Le liste elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell'intranet dell'amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

*(elaborazione UIL)*

### **COMMISSIONE ELETTORALE - TEMPISTICA ELEZIONI**

**La Commissione elettorale non può modificare le date di votazione e di scrutinio**, ma può fissare la durata giornaliera, in tutte e tre le giornate, di apertura e chiusura dei seggi al fine di favorire la massima partecipazione al voto.

#### **Art. 21**

##### **Modalità della votazione**

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabilite più sezioni di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'amministrazione almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

*(elaborazione UIL)*

### **MODALITÀ DI VOTAZIONE**

Le votazioni si svolgono **ESCLUSIVAMENTE** in presenza presso i seggi elettorali.

La scheda elettorale prevista è **ESCLUSIVAMENTE** cartacea e non è possibile prevedere votazioni su qualsivoglia piattaforma online.

#### **Art. 22**

##### **Composizione della sezione elettorale**

1. La sezione è composta da almeno due scrutatori di cui all'art. 23 (Scrutatori) e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale al suo interno. Nel caso di più sezioni la Commissione elettorale può nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell'elettorato attivo della singola sezione, il quale dovrà manifestare la propria volontà di accettare l'incarico.

### **Art. 23**

#### **Scrutatori**

1. È facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale, scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni.
3. Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due.
4. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina, d'ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.
5. I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali- comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

### **Art. 24**

#### **Attrezzatura della sezione elettorale**

1. A cura della Commissione elettorale ogni sezione elettorale sarà munita di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. La sezione deve, inoltre, poter predisporre dell'elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso di cui all'art. 20 (Compiti della Commissione elettorale), comma 1, lett. h).

### **Art. 25**

#### **Schede elettorali**

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente la sezione elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

### **Art. 26**

#### **Preferenze**

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto di preferenza sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore, le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

### **Art. 27**

#### **Riconoscimento degli elettori**

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori della sezione; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

### **Art. 28**

#### **Certificazione della votazione**

1. Nell'elenco di cui all'art. 24, comma 2 (Attrezzatura della sezione elettorale), a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

### **Art. 29**

#### **Segretezza del voto**

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

### **Art. 30**

#### **Quoziente necessario per la validità delle elezioni**

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
3. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.
4. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura dovrà essere riattivata ex novo e conclusa entro i successivi 90 giorni.

*(elaborazione UIL)*

#### **QUOZIENTE VALIDITÀ ELEZIONI**

Le elezioni sono valide se vota almeno la metà più uno dei dipendenti aventi diritto al voto.

Esempi:

- 125 dipendenti aventi diritto al voto, le elezioni sono valide se votano almeno 63 dipendenti ( $125:2=62+1=63$ );
- 126 dipendenti aventi diritto al voto, le elezioni sono valide se votano almeno 64 dipendenti ( $126:2=63+1=64$ ).

### **Art. 31**

#### **Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutte le sezioni, nel giorno stabilito per tutte le amministrazioni dal protocollo di cui all'art. 16, comma 1, (Modalità per indire le elezioni).
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, i risultati elettorali dovranno essere riportati a cura della Commissione elettorale sul "verbale finale" redatto in conformità del fac - simile di cui all'art. 36 del presente accordo (Adempimenti dell'Aran) – modello 3 (allegato 3) – e sottoscritto dalla Commissione elettorale.
3. Nel caso di pluralità di sezioni, il presidente della sezione redige il verbale dello scrutinio redatto in conformità al modello 4 (allegato 4) sottoscritto dallo stesso presidente di sezione e controfirmato da almeno due scrutatori per ciascuna sezione - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni. Il verbale viene trasmesso (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale finale (modello 3) sottoscritto dalla Commissione elettorale.

4. Il “verbale finale” (modello 3), che deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato nell’intranet dell’amministrazione per almeno 5 giorni.
5. Trascorsi cinque giorni dalla affissione del “verbale finale” senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel “verbale delle operazioni elettorali”.
6. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dalle sezioni; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l’Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi.
7. Successivamente il plico di cui al comma 6 sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

### **Art. 32**

#### **Attribuzione dei seggi**

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
3. In caso di parità di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere al componente anagraficamente più giovane.
4. Nell’ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine all’interno della lista.
5. Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
6. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti della RSU di cui all’art. 9, comma 5, (Durata e sostituzione), fermo restando l’invio dei risultati elettorali all’Aran, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex novo l’intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni.

(elaborazione UIL)

## QUORUM

Il “quorum” si ottiene dividendo il numero dei votanti (schede valide + schede bianche + schede nulle) per il numero dei componenti la RSU da eleggere.

### Art. 33

#### Ricorsi alla Commissione elettorale

1. Qualora nel corso dei 5 giorni di affissione del “verbale finale” vengano presentati ricorsi, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel “verbale delle operazioni elettorali” la conclusione alla quale è pervenuta ed eventualmente modificando il “verbale finale” che viene nuovamente affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell’intranet dell’amministrazione.
2. Copia del “verbale finale”, del “verbale delle operazioni elettorali” e, in caso di più sezioni, dei “verbali di sezione” dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all’amministrazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. p) (Compiti della Commissione elettorale).

### Art. 34

#### Comitato dei garanti

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria, è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
2. Tale Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell’amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o più seggi.
3. Laddove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale il Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell’amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato dall’organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell’organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.
4. Il Comitato si insedia presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.

### **DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3**

Le parti precisano che le decisioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 34 sono quelle assunte dalla Commissione elettorale in relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti.

#### **Art. 35**

##### **Trasmissione del verbale elettorale all'Aran**

1. Copia del “verbale finale” (modello 3 – allegato 3) sarà trasmesso a cura della Commissione elettorale all'amministrazione per l'inoltro - ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 - all'ARAN.
2. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il “verbale finale” (modello 3 – allegato 3) entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate dall'Agenzia.

#### **Art. 36**

##### **Adempimenti dell'ARAN**

1. In occasione delle elezioni generali di tutti (o di alcuni) comparti di contrattazione, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Per consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale, nonché per ottenere una omogenea documentazione, sono allegati al presente accordo i fac-simile del “verbale finale” (modello 3) e del “verbale delle singole sezioni” (modello 4) nei quali vengono riassunti i dati relativi alle votazioni.

## **TITOLO II**

#### **Art. 37**

##### **Disapplicazioni**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente CCNQ, sono abrogati:
  - a. ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 7 agosto 1998;
  - b. Accordo d'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 3 – parte seconda dell'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche

- amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, sottoscritto il 13 febbraio 2001;
- c. Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 8 della parte prima dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 6 aprile 2004;
  - d. Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2 della parte prima dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto l'11 giugno 2007;
  - e. ACQ d'integrazione dell'art. 3 della parte seconda dell'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 24 settembre 2007;
  - f. Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 1 dell'ACQ del 24 settembre 2007, sottoscritto il 27 marzo 2012;
  - g. Accordo su integrazione e modificazioni dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – comparto scuola, sottoscritto il 13 marzo 2013;
  - h. CCNQ per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015.
2. Laddove vengano attivate le procedure di cui all'art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione delle RSU), fino alla definizione dei relativi CCNL restano in vigore gli accordi integrativi stipulati ai sensi dell'art. 2, Parte I, ACQ 7 agosto 1998, ovvero:
- a. Sanità - Accordo del 16 ottobre 1998;
  - b. Regioni ed autonomie locali - l'Accordo del 22 ottobre 1998;
  - c. Enti pubblici non economici – Accordo del 3 novembre 1998;
  - d. Ministeri, Agenzie fiscali, PCM – Accordo 3 novembre 1998.

**ALLEGATI**

**ALLEGATO N. 1**

LOGO O.S.

**MODELLO 1  
FAC SIMILE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

Oggetto: candidatura nella lista<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ per la RSU

Amministrazione/collegio<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

dipendente del<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_

in servizio presso<sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_

dichiaro/a di volermi candidare nella lista della<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

per la elezione della RSU<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato

\_\_\_\_\_

(1) Indicare l'esatta denominazione della lista

(2) indicare l'esatta denominazione dell'Amministrazione/collegio sede di elezione della RSU

(3) Indicare la denominazione dell'amministrazione di appartenenza

(4) Indicare l'esatta denominazione dell'ufficio e/o sede dove si presta servizio

**ALLEGATO N. 2**

LOGO O.S.

**MODELLO 2  
FAC SIMILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA**

All'Amministrazione/Collegio elettorale

\_\_\_\_\_  
Alla Commissione elettorale  
dell'Amministrazione/Collegio elettorale

Oggetto: Presentazione della lista dei candidati della \_\_\_\_\_ all'elezione della RSU  
presso l'amministrazione/collegio elettorale \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

*(indicare se Dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale o dipendente delegato dalla  
O.S.)*

Presenta la lista denominata \_\_\_\_\_ e composta da n. \_\_\_\_\_  
candidati e da n. \_\_\_\_\_ sottoscrittori titolari di elettorato attivo.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che i candidati di cui all'allegata lista, non sono  
componenti della Commissione Elettorale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte in sua  
presenza, nonché correlate dai rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità,  
costituiscono espressa accettazione della candidatura.

Dichiara, inoltre, di non essere candidato in nessuna lista.

Si acclude il simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

Si designa, come componente della Commissione elettorale, il/la sig./sig.ra

Si riserva di designare il componente della Commissione elettorale entro il termine di  
presentazione delle liste

Data \_\_\_\_\_

Il Presentatore della lista

Spazio per l'autenticazione della firma nell'ipotesi di cui all'art 18 comma 11 dell'ACNQ .....

### AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ attesto  
che il Sig/ra (*presentatore/trice della lista*) \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
identificato/a con documento (*indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente*) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ **ha apposto la firma in mia presenza.**  
Luogo e Data \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_

Allegati:

- 1) Candidature e documenti di riconoscimento dei candidati
- 2) Lista degli elettori sottoscrittori della lista
- 3) Delega della organizzazione sindacale (nell'ipotesi in cui il presentatore di lista sia un dipendente non dirigente sindacale)
- 4) Simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

ALLEGATO N. 3

**MODELLO 3  
VERBALE FINALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU**

AMMINISTRAZIONE/COLLEGIO \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO \_\_\_\_\_  
COMUNE \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ REGIONE \_\_\_\_\_  
COMPARTO \_\_\_\_\_  
DATA ELEZIONI \_\_\_\_\_

**PARTE PRIMA**

	SEZIONE		SEZIONE		SEZIONE		SEZIONE		TOTALE *		TOTALE GENERALE* (M+F)	% Validità Elezioni* (Quorum)
	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE		
AVENTI DIRITTO AL VOTO												
VOTANTI												
SCHEDE VALIDE												
SCHEDE NULLE												
SCHEDE BIANCHE												
SCHEDE SCRUTINATE												

SEGGI DA RIPARTIRE \_\_\_\_\_

**PARTE SECONDA**

	NOME LISTA 1	NOME LISTA 2	NOME LISTA 3	NOME LISTA 4	NOME LISTA 5	NOME LISTA 6
VOTI OTTENUTI						
SEGGI ATTRIBUITI						

FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE \_\_\_\_\_

FIRME DEGLI ALTRI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE \_\_\_\_\_

N.B.: nel caso in cui il collegio elettorale coincida con l'unica sezione di votazione non compilare le voci "Sezione" ma solo le voci "Totale" e "Totale Generale (M+F)" e "% Validità Elezioni Quorum" contrassegnate con \*

MODELLO 4																	
VERBALE DELLE ELEZIONI RSU DELLA SEZIONE ELETTORALE ..... DEL COLLEGIO .....																	
AMMINISTRAZIONE/COLLEGIO _____																	
NOME SEZIONE ELETTORALE _____																	
INDIRIZZO _____																	
COMUNE _____		PROVINCIA _____		REGIONE _____													
DATA ELEZIONI _____																	
AVENTI DIRITTO AL VOTO VOTANTI SCHEDE VALIDE SCHEDE NULLE SCHEDE BIANCHE SCHEDE SCRUTINATE	SEZIONE .....		TOTALE GENERALE (M+F)														
	MASCHI	FEMMINE															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 16.6%;">NOME LISTA 1</th> <th style="width: 16.6%;">NOME LISTA 2</th> <th style="width: 16.6%;">NOME LISTA 3</th> <th style="width: 16.6%;">NOME LISTA 4</th> <th style="width: 16.6%;">NOME LISTA 5</th> <th style="width: 16.6%;">NOME LISTA 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </tbody> </table>						NOME LISTA 1	NOME LISTA 2	NOME LISTA 3	NOME LISTA 4	NOME LISTA 5	NOME LISTA 6	.....	.....	.....	.....	.....	.....
NOME LISTA 1	NOME LISTA 2	NOME LISTA 3	NOME LISTA 4	NOME LISTA 5	NOME LISTA 6												
.....	.....	.....	.....	.....	.....												
VOTI OTTENUTI																	
FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE _____																	
FIRME DEGLI SCRUTATORI _____																	

#### DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Considerato che la sottoscrizione del presente Accordo interviene successivamente alla data di annuncio della procedura elettorale relativa alla tornata generale Aprile 2022, le parti si danno atto che il regolamento elettorale nello stesso contenuto avrà effetto a partire dai successivi rinnovi delle RSU. Si applicano, pertanto, le procedure previgenti anche nell'ipotesi di cui all'art. 2, parte II, ACQ 7/8/1998.

**ARAN**

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGIZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

## Il Presidente

Circolare n. 1/2025 prot.553 del 16.1.2025

A tutte le Amministrazioni dei comparti

*Funzioni Centrali*  
*Funzioni Locali*  
*Sanità*  
*Istruzione e Ricerca*  
*PCM*

Loro Sedi

Alle commissioni elettorali per il tramite delle  
Amministrazioni

**Oggetto:** Rinnovo delle RSU. Elezioni del 14, 15 e 16 aprile 2025. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.

## Indice

§ 1. Premessa.....	2
§ 2. Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica delle procedure di voto.....	3
§ 3. Sede di elezione della RSU.....	4
§ 4. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi adempimenti.....	4
§ 5. Elettorato passivo.....	6
§ 6. Procedura per la presentazione delle liste.....	7
§ 7. Elettorato attivo.....	9
§ 8. Commissione elettorale: composizione e costituzione.....	10
§ 9. Compiti della Commissione elettorale.....	11
§ 10. Compiti delle Amministrazioni.....	14
§ 11. Modalità di esercizio del voto.....	15
§ 12. Quoziente necessario per la validità delle elezioni.....	16
§ 13. Verbale elettorale della singola sezione.....	16
§ 14. Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU.....	17
§ 15. Procedimento per l'attribuzione dei seggi.....	18

1

§ 16.	Verbale elettorale finale e relativi adempimenti .....	20
§ 17.	Documentazione da consegnare all'Amministrazione.....	21
§ 18.	Comitato dei garanti.....	22
§ 19.	Insedimento della RSU.....	23
§ 20.	Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché istituti italiani di cultura all'estero	23
§ 21.	Trasmissione dei verbali elettorali all'A.Ra.N.....	24
§ 22.	Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N. ....	25
§ 23.	Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti .....	26
§ 24.	Documenti correlati.....	26

## § 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo collettivo nazionale quadro del 12 aprile 2022 (*nel proseguo del seguente documento indicato semplicemente come ACNQ 12 aprile 2022*), con il Protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) - che si terranno nei giorni **14, 15 e 16 aprile 2025**, nonché la tempistica e gli adempimenti delle procedure elettorali.

La presente nota è finalizzata a fornire ogni chiarimento utile al corretto svolgimento delle elezioni - indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo - anche alla luce del nuovo Regolamento elettorale contenuto nell'ACNQ 12 aprile 2022.

Le Amministrazioni sono invitate a partecipare e condividere la presente nota con le proprie eventuali sedi "periferiche" individuate come autonome sedi RSU, con le organizzazioni sindacali presentatrici di lista e con le commissioni elettorali.

La consegna di copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, nel pieno rispetto della libertà sindacale, è finalizzata ad agevolare le Commissioni stesse nell'adempimento dei propri compiti ed in particolare nella corretta stesura dei verbali elettorali e nella successiva trasmissione telematica di questi ultimi al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività.

Si precisa che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (*CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.*).

Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all'A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. Per maggiori informazioni su tale punto si veda infra § 21.

Si fa, infine, presente che nel prosieguo della presente nota, con il termine "Amministrazione" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche comunque denominate nonché le

istituzioni scolastiche ed educative, mentre con la dizione “*comparti*” si intendono i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui da ultimo al CCNQ del 22 febbraio 2024.

Con il termine “*collegio elettorale*” o “*collegio*”, si intende l’ambito di elezione della RSU, che:

- 1) per Amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri coincide con la sede di elezione RSU come individuata dal processo di mappatura di cui all’art. 2 del *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali* sottoscritto il 20 novembre 2024;
- 2) per tutte le altre Amministrazioni coincide con l’unica sede di elezione RSU dell’Amministrazione stessa.

Con il termine “*Sezione*” o “*Sezione elettorale*”, si intende il luogo fisico individuato per l’esercizio del diritto di voto. Qualora l’articolazione interna su base territoriale del collegio elettorale lo richieda, possono essere istituite più sezioni elettorali all’interno del Collegio.

## § 2. Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica delle procedure di voto

Il *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali* sottoscritto il 20 novembre 2024 contiene il calendario delle elezioni e lo scadenario dei principali adempimenti relativi alla procedura elettorale.

Le elezioni si svolgono **contestualmente** in tutte le Amministrazioni in indirizzo e non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali. Copia dell’annuncio deve essere affissa in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicata nell’intranet dell’Amministrazione.

A prescindere dalla data di elezione di quelle attualmente operanti, **tutte le RSU delle Amministrazioni ricomprese nei comparti in indirizzo** devono essere rielette.

**I giorni 14, 15 e 16 aprile 2025 sono destinati alle votazioni.** Il primo giorno (**14 aprile 2025**) è utilizzato per l’insediamento della o delle sezioni elettorali (*le Commissioni elettorali, in ragione della dislocazione di eventuali sedi distaccate del collegio elettorale, possono decidere di allestire più sezioni che fanno capo all’unico collegio di elezione della RSU*) - nonché per le operazioni di voto.

È compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio del voto, definire l’orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione e, in particolare, l’orario di chiusura dell’ultimo giorno di votazione (**16 aprile**) dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l’affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate sull’intranet dell’Amministrazione.

Le operazioni di scrutinio si terranno a partire dalla chiusura delle operazioni elettorali ed entro le ore 14:00 di giovedì 17 aprile. Il verbale elettorale dovrà essere affisso dal 17 al 24 aprile 2025.

### § 3. Sede di elezione della RSU

È prevista l'elezione di una unica RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni Locali e del comparto Sanità, nonché del comparto Istruzione e Ricerca limitatamente alle *Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione* e alle *Università*.

In tali enti, dunque, ad ogni Amministrazione, corrisponde un unico collegio elettorale (*che ricomprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale*).

Si ricorda che alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta sono forniti:

- l'elenco delle Istituzioni scolastiche ed educative, fornito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- l'elenco delle Istituzioni di alta formazione, fornito dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso le scuole straniere e degli uffici scolastici consolari, con riferimento al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge 153 del 1971, fornito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

È, invece, possibile prevedere più sedi di elezione della RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni Centrali, del comparto Istruzione e Ricerca (limitatamente agli *Enti di ricerca*) e del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'individuazione delle sedi di elezione delle RSU, occorre fare riferimento agli appositi Protocolli che le Amministrazioni dei citati comparti articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dovranno definire con le organizzazioni sindacali rappresentative nel singolo comparto entro il 10 gennaio 2025.

### § 4. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi adempimenti

a) Possono presentare le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022.

Per l'ammissione della lista, è necessario che le stesse, entro l'11 marzo 2025 provvedano a:

- a) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022*);
- b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti

intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022*).

2. le organizzazioni sindacali rappresentative **diverse** da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022, nonché le altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022.
  - a. aderire formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022. Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione (*art. 17, comma 1, ACNQ 12 aprile 2022*);
  - b. dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022*);
  - c. richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione online. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022*).

L'A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet (*art. 17, comma 8, ACNQ 12 aprile 2022*), diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni sindacali che hanno completato gli adempimenti sopra indicati e, pertanto, sono state inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista, l'A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione.

**Non possono, comunque, presentare** le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale

che ha acquisito le deleghe, utilizzando l'esatta denominazione di quest'ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna;

3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo;
5. i dipendenti attraverso proprie liste;
6. le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

Per tutto quanto sopra esposto:

- 1) le organizzazioni sindacali presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. possono presentare le proprie liste senza ulteriori adempimenti presso i singoli collegi elettorali (art. 4, comma 4, Protocollo 20 novembre 2024);
- 2) le organizzazioni sindacali ammesse con riserva nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. dovranno corredare le liste presentate nei collegi elettorali con la documentazione di cui all'art. 17 dell'ACNQ 12 aprile 2022, in quanto saranno le singole Commissioni elettorali interessate a decidere autonomamente in merito all'ammissione della lista stessa (art. 17, comma 7, ACNQ 12 aprile 2022);
- 3) le organizzazioni sindacali non presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. non possono presentare liste elettorali.

## § 5. Elettorato passivo

La nuova formulazione dell'art. 7 dell'ACNQ 12 aprile 2022 riconosce l'elettorato passivo (candidatura) ai lavoratori sotto indicati:

1. in tutti i comparti con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione:  
i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. In tale ultimo caso, al fine di garantire la stabilità della RSU, il contratto a termine deve avere una durata complessiva di almeno 12 mesi e non deve concludersi prima del 31 dicembre 2025.
2. nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione:  
i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale a tempo indeterminato che svolge l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità. Il personale a tempo determinato di cui sopra che svolge l'attività su due o più

istituzioni, esercita l'elettorato passivo nella sede con più ore o, a parità di ore, nella sede che gestisce il contratto.

In tutti i casi (*tempo indeterminato o determinato*), i dipendenti candidabili devono essere in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il **27 gennaio 2025**.

I dipendenti che si trovano in posizione di **comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea** presso altre Amministrazioni (*o presso un'altra sede o struttura periferica della stessa Amministrazione, nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU*) esercitano l'elettorato passivo:

- a) presso l'Amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai punti 1) e 2). Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'Amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
- b) presso l'Amministrazione/sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui al punto a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'Amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.

Il personale in **distacco o aspettativa sindacale** a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'Amministrazione/sede di appartenenza.

Nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data di inizio delle procedure elettorali (**27 gennaio 2025**) risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto l'elettorato passivo anche nella Amministrazione ove presta servizio in comando purché abbiano tale requisito nell'Amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall'A.Ra.N.. In tale ipotesi le Amministrazioni coinvolte, ovvero l'Amministrazione di nuova istituzione e le Amministrazioni a cui appartengono i dipendenti comandati, devono mettersi in relazione al fine di controllare che non si verificano casi di doppia candidatura.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

**Non sono titolari di elettorato passivo:**

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale;
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati ai punti 1) e 2) del presente paragrafo;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

## § 6. Procedura per la presentazione delle liste

La procedura per la presentazione delle liste è stata dettagliatamente regolata nell'art. 18 dell'ACNQ 12 aprile 2022.

Le organizzazioni sindacali che intendono presentare la propria lista acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo di un apposito modello (modello 1 - allegato 1 all'ACNQ 12 aprile 2022) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato. In alternativa può anche essere utilizzato un modello analogo, purché contenga le stesse informazioni riportate nel modello allegato al citato ACNQ.

Successivamente, il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'Amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista è così determinato:

- a. nelle Amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;
- b. nelle Amministrazioni/sedi RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 firme più l'1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.

Ai fini del dimensionamento delle Amministrazioni/sedi RSU, per dipendenti si intendono i lavoratori titolari di elettorato attivo nell'Amministrazione/sede RSU in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio) ovvero il 27 gennaio 2025.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (*aziendale-territoriale-nazionale*) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente – anche di qualifica dirigenziale - delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista.

Il presentatore di lista che sia dipendente dell'Amministrazione/sede RSU può anche essere tra i firmatari della stessa, laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.

Le liste devono essere presentate dai soggetti sopra richiamati (*dirigente sindacale o dipendente delegato dall'O.S.*) all'ufficio dell'Amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale, se questa è già stata costituita.

La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati (*copia del valido documento di riconoscimento dei candidati*), deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (*allegato 2 all'ACNQ 12 aprile 2022*). La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge. Il presentatore della lista garantisce sull'autenticità delle firme apposte sulla stessa dai lavoratori.

In alternativa, la lista può essere presentata telematicamente. In tali casi, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati (*copia del valido documento di riconoscimento dei candidati*), può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel caso di Amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, l'invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (*posta elettronica ordinaria*) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nell'ipotesi di presentazione per via telematica, pertanto, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticità nella forma e nei contenuti. In tali casi non è necessaria l'autenticazione della firma. I file ricevuti vengono inoltrati dall'Amministrazione alla Commissione elettorale all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.

**Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 28 gennaio 2025 e sino al 14 marzo 2025, ultimo giorno utile.** Nel solo caso in cui l'Amministrazione sia chiusa nella giornata del 14 marzo 2025 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione elettorale non possa operare (*es. festività locale*), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o sull'intranet dell'Amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.

È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.

Per individuare l'ordine di arrivo delle liste, fa fede la data di ricevimento delle stesse e il numero di registrazione della Commissione elettorale o il numero protocollo dell'Amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

**Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta denominazione, come risultante dallo Statuto ed indicata nell'elenco pubblicato sul sito dell'A.Ra.N..**

È interesse della organizzazione sindacale **verificare** che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nei verbali contenenti i risultati delle votazioni.

Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale.

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'A.Ra.N., tale arrotondamento deve avvenire per eccesso.

## § 7. Elettorato attivo

La normativa relativa all'elettorato attivo è stata riformulata con l'art. 6 dell'ACNQ 12 aprile 2022. In particolare la nuova disciplina riconosce l'elettorato attivo (*diritto di voto*) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il **27 gennaio 2025**, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria, (*rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l'Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali*). Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (**14 aprile 2025**).

Il personale assunto – *con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2025* – nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (**27 gennaio 2025**) e il primo giorno di votazione (**14 aprile 2025**) ha diritto di voto (*elettorato attivo*) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte – nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato attivo:

- nella sede di titolarità, se è a tempo indeterminato;
- nella sede in cui presta il maggior numero di ore, se a tempo determinato;
- nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con orario della stessa entità.

Le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione coinvolte devono, pertanto, fare attenzione nei casi sopra esposti al fine del corretto inserimento del nominativo di detto personale nell'elenco generale alfabetico degli elettori, al fine di evitare che vi siano duplicazioni.

Infatti, il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito anche delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:

- il personale con rapporto di lavoro interinale, contratto di formazione e lavoro, etc...;
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'A.Ra.N. (*es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati, quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.*);
- il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico".

## § 8. Commissione elettorale: composizione e costituzione

I componenti della Commissione elettorale sono designati **esclusivamente** dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo. Il lavoratore designato quale componente della Commissione elettorale all'atto dell'accettazione dovrà dichiarare di non volersi candidare.

In presenza di Amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della Commissione può essere un qualsiasi dipendente dell'Amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).

Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste più collegi di elezione della RSU (*es. ministeri articolati in più dipartimenti aventi sede in un unico stabile*), il componente della Commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU, purché in servizio presso la sede stessa.

Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale i **dirigenti** (*a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale*).

L'Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale, che possono essere effettuate fino al **14 marzo 2025** esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali.

La Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo.

Le designazioni dei componenti sono effettuate di norma contestualmente alla presentazione della lista o, al più, successivamente alla presentazione della stessa e sono presentate all'ufficio dell'Amministrazione a ciò preposto.

A decorrere dal **6 febbraio 2025**, al raggiungimento della terza designazione, l'Amministrazione comunica ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale, nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e trasmette a questa tutti i documenti nel frattempo pervenuti. La Commissione elettorale è integrata, entro il termine ultimo del **17 marzo 2025**, con tutti i componenti designati **entro il 14 marzo 2025** dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato una lista.

Con l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale, le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima, tranne le liste trasmesse via PEC che l'Amministrazione trasmetterà successivamente all'indirizzo mail della Commissione elettorale.

Nel caso in cui **alla data del 14 marzo 2025** non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'Amministrazione chiedere tempestivamente a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di designare, **entro il 21 marzo 2025** (*n.d.r. 7 giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali*), un componente aggiuntivo al fine di raggiungere i tre componenti necessari per la costituzione della Commissione elettorale. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, o se i solleciti inviati dall'Amministrazione alle organizzazioni sindacali per designare propri componenti non avessero seguito, il **22 marzo 2025** (*n.d.r. decorsi 7 giorni dal termine di presentazione delle liste*) la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.

### § 9. *Compiti della Commissione elettorale*

Il regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU di cui alla Sezione II dell'ACNQ 12 aprile 2022 non è esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. È, pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, nonché facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito, si fornisce una sintesi delle clausole contrattuali e dei chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni in ordine agli adempimenti della Commissione elettorale, la quale:

- 1) nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di

votazione, avvertendo tutti i dipendenti elettori mediante pubblicità in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione. La Commissione elettorale **non può** modificare le date di votazione e di scrutinio stabilite con il Protocollo del 20 novembre 2024, ma può fissare la durata giornaliera di apertura della sezione che dovrà essere tale da contemperare da un lato la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifici che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, la sezione dovrà rimanere chiusa sino alla data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;

- 2) acquisisce dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori (*titolari di elettorato attivo*) e dei lavoratori candidabili (*titolari di elettorato passivo*) e tutta la documentazione pervenuta all'Amministrazione sino alla prima formale costituzione della Commissione elettorale;
- 3) riceve le ulteriori liste elettorali;
- 4) verifica le liste e le candidature presentate e ne decide l'ammissibilità. A tal fine si rinvia ad un'attenta lettura di quanto riportato ai paragrafi § 4 e § 5;
- 5) esamina, entro due giorni lavorativi dal ricevimento, i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, **esclusivamente** alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui difetti meramente i formali ammesse alla regolarizzazione, non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'A.Ra.N., intervenire e assumere orientamenti in proposito.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste rientranti tra quelli ammessi alla regolarizzazione, la Commissione assegna, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce, per come riportato negli elenchi pubblicati sul sito dell'A.Ra.N.;

- 6) conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata sia stata ammessa o meno;
- 7) porta a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali ed i relativi candidati mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandole sull'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni (**ovvero entro il 3 aprile 2025**);
- 8) definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (*vale a dire la/le sezioni*) e procede all'attribuzione dell'elenco degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione

delle sedi di lavoro (*es. sedi staccate*) e il numero dei votanti lo richiedano, infatti, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto garantendo l'integrità dell'urna con le modalità indicate al successivo punto 14. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere.

I luoghi delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'Amministrazione **almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;**

- 9) predispone il “modello” della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali, nonché le indicazioni dell'art. 25 dell'ACNQ 12 aprile 2022;
- 10) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- 11) predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
- 12) nomina il presidente di sezione nell'ambito dei componenti della commissione stessa. Nel caso di pluralità di sezioni la commissione elettorale può nominare il presidente della sezione anche scegliendo tra il personale titolare – nella singola sezione - dell'elettorato attivo;
- 13) nomina gli scrutatori tra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati. Nel nominare gli scrutatori tiene conto delle eventuali designazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 dell'ACNQ 12 aprile 2022. Laddove le designazioni degli scrutatori pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero di designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina d'ufficio gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione, che non sia candidato;
- 14) fermo restando che all'interno del seggio elettorale è ammessa la presenza solo dei componenti del seggio, dei componenti della commissione elettorale e dei votanti, adotta ogni misura atta a garantire la regolarità delle votazioni e l'integrità dell'urna e delle schede elettorali, quali a titolo esemplificativo:
  - attestare formalmente nel verbale al termine di ogni giornata di votazione il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto;
  - al termine di ogni giornata di votazione sigillare le urne con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo e inserire le schede già firmate dai componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;

- garantire in collaborazione con l'Amministrazione l'inaccessibilità delle urne durante la chiusura della sezione.
- 15) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale (inteso come somma di tutte le eventuali sezioni di cui si compone). Nel caso in cui nel collegio elettorale il citato quoziente non sia stato raggiunto, non si deve procedere allo scrutinio;
  - 16) raccoglie i dati elettorali parziali delle singole sezioni (se previste) e fa il riepilogo finale dei risultati;
  - 17) compila i verbali delle operazioni elettorali, incluso quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti (Cfr. sub § 15).

### § 10. *Compiti delle Amministrazioni*

L'Amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'Amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa **non deve entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.**

L'Amministrazione, sin dal 28 gennaio 2025, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve mettere a disposizione alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali dei dipendenti aventi diritto al voto (cfr. paragrafo § 7 elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (cfr. paragrafo § 5 elettorato passivo), distinti per genere. I medesimi elenchi dovranno essere consegnati anche alla Commissione elettorale.

A richiesta delle OO.SS. o della Commissione elettorale dovranno essere forniti sottoelenchi, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti per le eventuali sezioni elettorali istituite dalla Commissione elettorale per agevolare le operazioni di voto.

L'Amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che, oltre alla consegna degli elenchi degli elettori e dei lavoratori candidabili, sono:

- la messa a disposizione:
  - del locale per la Commissione elettorale;
  - dei locali per il voto;
  - del materiale cartaceo o strumentale per lo scrutinio (matite, urne, ...);
  - della stampa del “modello” della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
  - della stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso delle sezioni;
- in accordo con la Commissione elettorale, adottare ogni possibile misura volta a garantire:
  - la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura giornaliera delle sezioni;
  - l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione.

L'Amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

Anche i presidenti di sezione e gli scrutatori espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali - comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle votazioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato anche per loro a tutti gli effetti al servizio prestato.

L'Amministrazione deve trasmettere all'A.Ra.N. il verbale riassuntivo ricevuto dalla Commissione elettorale **tempestivamente e comunque nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025**, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al paragrafo § 21 della presente nota.

### *§ 11. Modalità di esercizio del voto*

Il voto si esprime utilizzando la scheda elettorale predisposta dalla Commissione elettorale, comprendente al suo interno tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

La scheda deve essere firmata da almeno tre componenti della sezione. La preparazione delle schede e la conservazione delle stesse deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

L'elettore può votare per la sola lista e/o esprimere una preferenza per un candidato.

Si rammenta che:

- nei collegi elettorali fino a 200 dipendenti la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati e si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista;
- nei collegi elettorali con oltre 200 dipendenti le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione ed è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda.

L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.

Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

### § 12. Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Per determinare se sia stato raggiunto il quoziente necessario per la validità delle elezioni, occorre prendere in considerazione il numero dei votanti rapportandolo al numero degli aventi diritto al voto nell'intero collegio elettorale.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (*elettorato attivo*).

Esempio:

- nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quoziente è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori  $[(125:2)+1]$ ;
- nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti, il quoziente è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori  $[(126:2)+1]$ .

**La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nella sezione (o nelle varie sezioni nel caso in cui vi siano più sezioni) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.**

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto **non si deve** procedere alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni devono essere ripetute entro 30 giorni. **In tali casi non è ammessa la presentazione di nuove liste.**

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, **l'intera procedura** deve essere riattivata ex novo e conclusa nei successivi 90 giorni.

### § 13. Verbale elettorale della singola sezione

Nella sola ipotesi in cui il collegio elettorale è articolato in più sezioni, dopo che la commissione autorizza l'apertura delle urne in quanto il quoziente per la validità delle elezioni è stato raggiunto, la singola sezione all'esito dello scrutinio dovrà compilare il verbale di sezione.

**Il verbale di sezione deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 4 all'ACNQ 12 aprile 2022. Tale documento non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni perché collegato all'accertamento della rappresentatività. Non è consentito l'utilizzo di verbali diversi da quello allegato all'ACNQ del 12 aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati.**

Per facilitare la compilazione del verbale di sezione si formulano le seguenti indicazioni. Il verbale si compone di:

- una parte iniziale che riporta i dati identificativi della sezione e dell'Amministrazione/collegio nonché la data delle elezioni;
- una parte dedicata all'acquisizione dei dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti (*elettori che hanno espresso il voto*), alle schede valide, alle schede nulle, alle schede bianche, alle schede scrutinate;
- a seguire vanno indicati, in corrispondenza delle colonne "Nome lista" numerate progressivamente da 1 a 6, il nome delle liste ammesse alla competizione elettorale e i voti ottenuti da ciascuna di esse. Laddove siano presenti più di 6 liste, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale di sezione;
- in fondo al verbale va apposta la firma del presidente della sezione e degli scrutatori.

Il presidente di sezione, nel compilare il verbale di sezione, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali, a titolo esemplificativo:

- che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate (*pari alle schede valide + bianche + nulle*);
- che totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (*escluse le schede bianche e nulle*).

### § 14. Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU

Il numero dei componenti la RSU è fissato dall'ACNQ 12 aprile 2022 e dagli accordi integrativi di comparto, laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede di elezione RSU.

La regola generale è contenuta all'art. 4 dell'ACNQ 12 aprile 2022, in base alla quale la RSU deve essere così composta:

- a. nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3 componenti;
- b. nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 3 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
- c. nelle Amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le Amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano 3 dipendenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Nel comparto **Istruzione e Ricerca**, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento allo schema sovrastante.

Diversamente, nei comparti **Funzioni Locali, Sanità e Funzioni Centrali** per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto. In particolare, come chiarito all'art. 4 del Protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024:

- Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – **Comparto Funzioni Centrali** del 16 novembre 2023.
- Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – **Comparto Funzioni Locali** del 6 maggio 2024;
- • Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – **Comparto Sanità** del 26 settembre 2024;

### *§ 15. Procedimento per l'attribuzione dei seggi*

Il numero dei seggi attribuibili è pari al numero dei componenti della RSU eleggibili nel collegio elettorale (cfr. § 14).

Tenuto conto che l'art. 3, comma 2, dell'ACNQ 12 aprile 2022 recita: *“alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti”*, il successivo art. 32, al comma 1 ha precisato che *“il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti”*. In particolare, ad ogni scheda corrisponde un unico voto di lista, indipendentemente dal numero di preferenze che potevano essere espresse (cfr. § 10 ).

Di seguito si riporta l'ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- A. calcolo del quorum;
- B. ripartizione dei seggi alle liste;
- C. attribuzione dei seggi ai candidati.

In dettaglio:

## A. Calcolo del quorum

1) Il quorum si calcola dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi attribuibili

Esempio:

Collegio elettorale con n. 125 lavoratori aventi diritto al voto e 3 seggi da attribuire. Si recano a votare n. 120 elettori (votanti), con voti validi 118, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla:

Calcolo del quorum:

voti validi (n. 118) diviso numero dei seggi da ripartire (n. 3) =  $118 : 3 = 39,333$

Il QUORUM è pari a 39,333

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato, se del caso, con i suoi decimali.

## B. Ripartizione dei seggi alle liste

I seggi saranno attribuiti alle singole liste secondo il criterio proporzionale.

In particolare:

- si divide il numero dei voti ottenuti da ogni singola lista per il quorum calcolato come sopra;
- si assegna ad ogni lista un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dalla divisione di cui alla lettera a);
- si assegnano i seggi residui utilizzando la regola dei migliori resti [intendendo per “resto” il decimale dopo la virgola del risultato della divisione di cui al punto a)].

**Esempio n. 1:** i voti dei 120 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 118 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1	voti validi	55
lista n. 2	voti validi	46
lista n. 3	voti validi	12
lista n. 4	voti validi	5
<b>totale</b>	<b>voti validi</b>	<b>118</b>

### **CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:**

lista n. 1	voti validi	55	diviso quorum 39,333 = 1,398	ovvero 1 seggio	resto 0,398
lista n. 2	voti validi	46	diviso quorum 39,333 = 1,169	ovvero 1 seggio	resto 0,169
lista n. 3	voti validi	12	diviso quorum 39,333 = 0,305	ovvero 0 seggi	resto 0,305
lista n. 4	voti validi	5	diviso quorum 39,333 = 0,127	ovvero 0 seggi	resto 0,127
<b>totale</b>	<b>voti validi</b>	<b>118</b>			

In questo caso sono stati ripartiti con il quoziente intero 2 seggi su 3.

Il terzo seggio è assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

I tre seggi sono così ripartiti:

lista 1	2 seggi
lista 2	1 seggio
lista 3	0 seggi
lista 4	0 seggi

In caso di parità di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti (*da non confondere con le preferenze*).

In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A tal fine è necessario procedere ad una simulazione di assegnazione dei seggi ai candidati aventi titolo per verificare la distribuzione fra i generi.

A parità di genere, al componente anagraficamente più giovane.

### C. Attribuzione dei seggi ai candidati

Solo **dopo** avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste cui sono stati assegnati i seggi, al fine di individuare gli eletti.

Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza, vale l'ordine all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (*es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi*) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti delle RSU (*art. 9, comma 5, ACNQ 12 aprile 2022*), **fermo restando l'invio del verbale delle elezioni all'A.Ra.N.**, le elezioni dovranno essere ripetute, attivando ex novo l'intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

## § 16. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Dopo aver accertato il raggiungimento del quoziente per la validità delle elezioni ed effettuato lo scrutinio, la Commissione procede a compilare il verbale finale che deve riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

**Il verbale finale deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 3 all'ACNQ 12 aprile 2022. Tale documento non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte della Commissione elettorale perché collegato all'accertamento della rappresentatività. Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all'ACNQ 12 aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati.**

Per facilitare la compilazione del verbale finale si formulano le seguenti indicazioni. Il verbale si compone di:

- una sezione iniziale che riporta i dati identificativi dell'Amministrazione o del collegio, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;
- una "Parte prima" nella quale vanno riportati i dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti (elettori che hanno espresso il voto), alle schede valide, alle schede nulle, alle schede bianche, alle schede scrutinate, nonché la percentuale di validità delle elezioni ed il numero di seggi da ripartire (*confronta § 14*).

In particolare:

- o se il collegio elettorale è composto di un'unica sezione occorre compilare solo le colonne "*Totale*" e "*Totale generale*" e "*% validità delle elezioni*", contrassegnate con un asterisco;
- o se, invece, il collegio elettorale è composto da più sezioni, la Commissione elettorale deve compilare il verbale finale riportando i risultati dei diversi modelli 4 nelle colonne "*Sezione*" (*una per ciascuna sezione*), indicando la somma dei dati relativi alle singole sezioni nelle colonne "*Totale*" e "*Totale generale*", e calcolando la "*% validità delle elezioni*". Laddove siano presenti più di 4 sezioni, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale finale;
- nella "Parte seconda" vanno indicati, in corrispondenza delle colonne "*Nome lista*" numerate progressivamente da 1 a 6, il nome delle liste ammesse alla competizione elettorale, i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista (*sommando i risultati riportati nei diversi modelli 4 ove presenti più sezioni*), nonché i seggi eventualmente attribuiti a ciascuna di esse. Laddove siano presenti più di 6 liste, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale finale;
- in fondo al verbale va apposta la firma del presidente e dei membri della commissione elettorale.

La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali, a titolo esemplificativo:

- che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate (*pari alle schede valide + bianche + nulle*);
- che totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (*escluse le schede bianche e nulle*).

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra **sigilla in un unico plico** tutto il materiale, anche quello trasmesso dalle eventuali sezioni distaccate, **esclusi i verbali**.

La Commissione elettorale **comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste** attraverso l'affissione del verbale finale come sopra compilato **dal 17 fino al 24 aprile 2025** in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato sull'intranet dell'Amministrazione.

Dovrà essere **cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare che il nome riportato nel verbale finale corrisponda esattamente alla denominazione della propria lista** e in caso contrario inoltrare ricorso alla Commissione elettorale nei termini previsti.

Decorsi i giorni dedicati all'affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata, la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale delle operazioni elettorali e il **verbale finale diviene definitivo**. Una copia del verbale stesso viene trasmesso dalla Commissione elettorale all'Amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N..

Se, invece, nei giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro due giorni lavorativi, inserendo l'esito nel verbale delle operazioni elettorali e, se necessario, **modificando il verbale finale che diviene definitivo**. Copia del verbale finale definitivo, del verbale delle operazioni elettorali e, in caso di più sezioni, copia dei verbali di sezione, sono notificati - entro due giorni lavorativi dall'esame di tutti i ricorsi pervenuti durante il periodo di affissione - dalla Commissione elettorale a tutti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali presentatori di lista (*cfr. § 6*) nel collegio elettorale, nonché all'Amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N..

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni lavorativi dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

### *§ 17. Documentazione da consegnare all'Amministrazione*

All'Amministrazione devono essere consegnati tutti i verbali - in originale o copia conforme - nonché una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale. Tutti i verbali devono essere conservati anche dalla RSU.

La Commissione elettorale, dopo la convalida della RSU, consegna all'Amministrazione il plico sigillato di cui al paragrafo § 16 contenente tutto il materiale delle elezioni, che sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e Amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'Amministrazione.

## § 18. Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, si può ricorrere, entro 10 giorni lavorativi, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 34 dell'ACNQ 12 aprile 2022.

Se il ricorso ha ad oggetto l'attribuzione dei seggi, il Comitato dei garanti, costituito a livello provinciale, è composto:

- 1) dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato che lo presiedono e che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'Amministrazione interessata;
- 2) da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste direttamente coinvolte nel ricorso in quanto si contendono uno o più seggi.

Se il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale, il Comitato dei garanti, costituito a livello provinciale, è composto:

- 1) dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato che lo presiedono e che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'Amministrazione interessata;
- 2) da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente;
- 3) dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.

Il Comitato si insedia presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso.

Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.

Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 34 dell'ACNQ 12 aprile 2022 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'A.Ra.N.. In proposito si precisa che l'A.Ra.N. non può sostituirsi al Comitato dei garanti, né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N.. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'ACNQ 12 aprile 2022 o nella presente circolare, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

### § 19. Insediamento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi i giorni dedicati all'affissione dei risultati elettorali in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro due giorni lavorativi gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - **che diviene definitivo** - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con riserva, circostanza che deve risultare anche nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU nelle quali dovrà essere esplicitato l'esistenza di un giudizio pendente.

### § 20. Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché istituti italiani di cultura all'estero.

L'art. 14 dell'ACNQ del 12 aprile 2022 prevede che *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Fermo restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.”*

La clausola in parola dispone, dunque, che nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, raggruppati sulla base della mappatura effettuata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, si terrà un unico procedimento elettorale, seppure articolato in due distinti collegi.

La competizione elettorale si svolgerà fra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali nei due distinti collegi.

In particolare, verrà costituita una sola Commissione elettorale. Inoltre, poiché le elezioni daranno vita ad un'unica RSU, il numero dei componenti della stessa è determinato tenendo conto della somma dei dipendenti aventi diritto al voto in entrambi i collegi. Analogamente, il quoziente necessario per la validità delle elezioni, di cui all'art. 30, comma 2, dell'ACNQ 12 aprile 2022, dovrà

essere verificato con riguardo alla totalità dei lavoratori aventi diritto al voto, indipendentemente dal collegio di appartenenza.

L'esercizio di voto, invece, avverrà in due collegi separati, in ognuno dei quali si procederà alle votazioni ed all'assegnazione di un seggio sulla base dei criteri generali previsti dall'ACNQ 12 aprile 2022. A tal fine il calcolo del quorum di cui al paragrafo § 15 andrà riferito al numero complessivo dei voti validi della RSU. L'altro o gli altri seggi (*di norma 1, attesa l'esiguità dei dipendenti ricompresi nella singola sede RSU*), andranno, invece, assegnati alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto i maggiori resti.

Nell'ipotesi in cui in uno dei due collegi non vengano presentate liste o non si presenti alcun elettore tutti i seggi verranno assegnati alle liste dell'altro collegio elettorale.

La Commissione elettorale, infine, dovrà redigere un verbale per ciascuno dei collegi più un verbale elettorale finale complessivo, sulla base delle regole di cui al paragrafo § 16. Si ricorda che, in tale ultimo verbale, per ogni organizzazione sindacale deve comparire una sola lista. Pertanto, qualora una organizzazione sindacale abbia presentato due liste (*una per collegio*), nel verbale finale la stessa dovrà apparire una sola volta, avendo cura di indicare la somma dei voti ottenuti nei singoli collegi.

### § 21. Trasmissione dei verbali elettorali all'A.Ra.N.

Come noto, l'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che, ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, occorre tener conto, oltre che del dato associativo, anche del dato elettorale, ovvero dei voti conseguiti dalle diverse associazioni sindacali in occasione del rinnovo delle RSU. A tal fine assume carattere di particolare importanza la piena collaborazione delle Amministrazioni con particolare riguardo alla tempestiva e corretta trasmissione dei verbali elettorali che dovrà essere effettuata tenendo **scrupolosamente** conto delle seguenti indicazioni:

- a. la Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i giorni di affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione, il verbale finale definitivo, in originale o copia conforme, all'Amministrazione per la sua trasmissione all'A.Ra.N. (*cfr. § 17*);
- b. l'invio all'A.Ra.N. deve avvenire **esclusivamente a cura dell'Amministrazione nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025** mediante l'inserimento dei dati contenuti nel verbale finale definito all'interno dell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle Amministrazioni pubbliche del sito internet [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it); si precisa che l'applicativo verrà reso accessibile a partire dal 28 aprile 2025;
- c. a tal fine, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU individuata nelle mappature di cui all'art. 2 del Protocollo del 20 novembre 2024 dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile nell' "Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni".

- d. per accedere all'applicativo "VERBALI RSU", il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

**L'A.Ra.N. non prenderà in considerazione:**

- a) verbali/dati che non pervengano attraverso l'applicativo "VERBALI RSU";
- b) verbali/dati inviati dalle Commissioni elettorali, dal Presidente delle stesse, dalle organizzazioni sindacali, ecc..

Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei Verbali RSU, si ricorda che **è opportuno procedere al loro caricamento in presenza della Commissione elettorale.** Infatti:

- 1) nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (*es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate*). In tal caso l'Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale finale che sostituisce quello errato, l'Amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale finale e completare la procedura di trasmissione;
- 2) prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale; il verbale elettorale generato dalla procedura deve essere una **copia conforme all'originale consegnato dalla Commissione elettorale**;
- 3) il documento firmato dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme a verbali ricevuti ed alla copia della scheda elettorale, per dieci anni;
- 4) copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista;
- 5) verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettorali per i giorni previsti dal calendario elettorale. Inoltre, sarà necessario precisare, negli appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti. **Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso**, con l'apposita annotazione, e sarà cura dell'Amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi;

Nel caso in cui **le elezioni non si siano svolte**, le Amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all'A.Ra.N. attraverso l'applicativo "VERBALI RSU". L'informazione è, infatti, condizione necessaria affinché questa Agenzia non solleciti l'invio di verbali mancanti.

## § 22. *Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N.*

I dati relativi ai verbali elettorali finali inseriti nell'applicativo "VERBALI RSU", alle scadenze definite dal Comitato Paritetico 2025-2027 di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 costituito presso l'A.Ra.N., vengono messi a disposizione delle organizzazioni sindacali al fine di verificarne la corrispondenza rispetto ai dati in proprio possesso.

A seguito di ciò, o comunque nel momento in cui le organizzazioni sindacali ricevono notizia dei dati contenuti nei verbali finali caricati nell'applicativo dalle Amministrazioni, può accadere che si rinvenivano ulteriori errori materiali.

Per la rettifica di tali errori è necessario che la Commissione elettorale rediga un nuovo verbale finale che annulla e sostituisce il precedente. Tale nuovo verbale dovrà essere tempestivamente caricato dall'Amministrazione nell'applicativo VERBALI RSU riaprendo il relativo fascicolo telematico. Non sarà ammissibile la correzione dei dati qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale o qualora non sia accompagnata dal nuovo verbale elettorale finale.

Si ricorda che **le correzioni potranno avvenire entro la scadenza** della rilevazione fissata dal Comitato paritetico 2025-2027.

## § 23. *Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti*

L'A.Ra.N. ha il compito di fornire alle diverse Amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole Amministrazioni, l'A.Ra.N. risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già definite nella presente circolare o nei chiarimenti pubblicati sul sito internet dell'Agenzia.

Si rappresenta, inoltre, che l'A.Ra.N. non potrà dare riscontro a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali (*che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti*), da singoli dipendenti o dalle Amministrazioni su materie di competenza delle Commissioni elettorali (*liste, candidature ed altre procedure elettorali*), né fornirà pareri telefonici.

Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da Amministrazioni diverse dall'A.Ra.N., e contrastante con le norme contenute nell'ACNQ del 12 aprile 2022 e con la presente circolare, non dovrà essere presa in considerazione dalle Commissioni elettorali.

### *§ 24. Documenti correlati*

1. Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 20 novembre 2024;
2. ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
3. Accordo Integrativo del Comparto Funzioni Centrali (16 novembre 2023);
4. Accordo Integrativo del Comparto Funzioni Locali (6 maggio 2024);
5. Accordo Integrativo del Comparto Sanità (26 settembre 2024);
6. Fac-simile “Accettazione della Candidatura” (modello 1) - allegato 1 all’ACNQ del 12 aprile 2022;
7. Fac simile “Presentazione della Lista” (modello 2) - allegato 2 all’ACNQ del 12 aprile 2022;
8. Fac simile “Verbale finale delle elezioni della RSU” (modello 3) - allegato 3 all’ACNQ del 12 aprile 2022;
9. Fac simile “Verbale della sezione elettorale” (modello 4) – allegato 4 all’ACNQ del 12 aprile 2022.

\*\*\*\*\*

Tenuto conto che la presente circolare ha la finalità di fornire un quadro complessivo degli adempimenti da assolversi nell’ambito delle procedure elettorali, si raccomanda alle Commissioni elettorali una attenta lettura della circolare stessa ritenendo che possa costituire un utile strumento per consentire di svolgere correttamente il proprio compito.

Nel richiamare l’attenzione sull’importanza del corretto svolgimento del procedimento elettorale, inoltre, si invitano le Amministrazioni a porre in essere ogni utile iniziativa volta ad agevolare e garantire la sicurezza dell’intero procedimento elettorale, assicurando alle Commissioni elettorali il necessario supporto strumentale.

Considerato che le elezioni RSU assumono una valenza istituzionale, atteso che la corretta acquisizione del dato elettorale è necessaria per la definizione del sistema della rappresentatività sindacale, si raccomanda particolare attenzione nella trasmissione dei dati contenuti nel verbale finale (Cfr. § 21).

Nel ribadire, infine, che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione degli enti in indirizzo.

**F.to Il Presidente**

Cons. Antonio Naddeo

(f.to digitalmente)

## MODELLI FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

### Presentatore di lista



All'Amministrazione/Collegio elettorale

*o se costituita*

Alla Commissione elettorale  
dell'Amministrazione/Collegio elettorale

OGGETTO: delega a rappresentare la **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA** per l'elezione della RSU e per la presentazione della lista dei candidati.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

rappresentante della **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**, in qualità di \_\_\_\_\_

DELEGA

il/la signor/a \_\_\_\_\_

a rappresentare la **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA** per l'elezione della RSU e a presentare la lista dei candidati nell'Amministrazione in indirizzo.

Distinti saluti.

In fede

## Designazione Comitato dei Garanti



Al Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro  
Presidente del Comitato dei Garanti

Di \_\_\_\_\_

OGGETTO: Designazione componente Comitato dei Garanti.

La scrivente Organizzazione Sindacale designa a rappresentarla nel "Comitato dei Garanti" da costituire, ai sensi del "Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU" per l'elezione delle RSU nei settori "Università, Ricerca e AFAM" del comparto "Istruzione e Ricerca",

il/la signore/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_

in via/piazza \_\_\_\_\_

cellulare \_\_\_/\_\_\_\_.

Alla scrivente Organizzazione sindacale, mail [rsu@uilrua.it](mailto:rsu@uilrua.it), e alla persona designata, mail \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ dovranno essere indirizzate le eventuali convocazioni per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni delle "Commissioni elettorali" delle singole Università, Enti di Ricerca e Istituzioni AFAM territoriali.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

Designazione Commissione Elettorale



All'Amministrazione/Collegio elettorale

*o se costituita*

Alla Commissione elettorale  
dell'Amministrazione/Collegio elettorale

OGGETTO: Elezione della RSU. Designazione dei componenti **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA** nella Commissione elettorale.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
rappresentante della **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**, in qualità di \_\_\_\_\_  
designa quali componenti della Commissione elettorale:

Qualifica	Cognome e nome (stampatello)	Firma
Componente effettivo/a		
Componente aggiunto/a		

Informa che i medesimi hanno dichiarato, contestualmente, che non intendono presentarsi come candidati alle elezioni della RSU.

Rimane nell'attesa della comunicazione dell'insediamento della commissione elettorale e della sua composizione.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_



Presentazione della lista dei candidati - lettera



All'Amministrazione/Collegio elettorale  
*o se costituita*  
Alla Commissione elettorale  
dell'Amministrazione/Collegio elettorale

---

OGGETTO: Presentazione della lista dei candidati della **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**  
all'elezione della RSU presso l'amministrazione/collegio elettorale

---

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
(indicare se Dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale o dipendente delegato dall'Organizzazione sindacale)

Presenta la lista denominata **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA** e composta da n. \_\_\_\_\_ candidati  
e da n. \_\_\_\_\_ sottoscrittori titolari di elettorato attivo.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che i candidati di cui all'allegata lista, non sono  
componenti della Commissione Elettorale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte in sua  
presenza, nonché correlate dai rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità, costituiscono  
espressa accettazione della candidatura.

Dichiara, inoltre, di non essere candidato in nessuna lista.

Acclude il simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

Designa, come componente della Commissione elettorale, il/la Sig./sig.ra

---

Si riserva di designare il componente della Commissione elettorale entro il termine di presentazione delle liste.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il presentatore di lista

---

**Presentazione della lista dei candidati – autentica firma**

(Spazio per l'autenticazione della firma nell'ipotesi di cui all'art. 18 comma 11 dell'ACNQ)

**AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
attesto che il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
presentatore/trice della lista **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
identificato/a con documento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
(indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente)  
Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
ha apposto la firma in mia presenza.  
\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  

Firma \_\_\_\_\_

Si allegano:

1. Candidature e documenti di riconoscimento dei candidati;
2. Lista degli elettori sottoscrittori della lista;
3. Delega dell'Organizzazione sindacale  
(nell'ipotesi in cui il presentatore di lista sia un dipendente non dirigente sindacale);
4. Simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.



Accettazione candidatura



**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

OGGETTO: Candidatura nella lista della **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA** per la RSU.

Amministrazione \_\_\_\_\_

(indicare l'esatta denominazione dell'Amministrazione/collegio sede di elezione della RSU)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

dipendente del \_\_\_\_\_

(indicare la denominazione dell'Amministrazione di appartenenza)

in servizio presso \_\_\_\_\_

(indicare l'esatta denominazione dell'ufficio e/o servizio dove si presta servizio)

dichiara di volersi candidare nella lista della **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**

per le elezioni della RSU \_\_\_\_\_

(indicare l'esatta denominazione dell'Amministrazione/collegio sede di elezione della RSU)

e di accettare le norme statutarie della **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



Richiesta copia elenco generale alfabetico degli elettori



All'Amministrazione/Collegio elettorale

---

OGGETTO: Elezione della RSU. Richiesta copia elenco generale alfabetico degli elettori.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

rappresentante della **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**, in qualità di \_\_\_\_\_,

fa richiesta di una copia dell'elenco generale alfabetico degli elettori alle rappresentanze unitarie presso  
codesta Amministrazione, così come stabilito dalla normativa vigente.

Distinti saluti.

---

In fede

---

Ricorso commissione elettorale



**Al Presidente della Commissione Elettorale**

Amministrazione/Collegio elettorale

\_\_\_\_\_

OGGETTO: Ricorso.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
rappresentante della **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**, in qualità di \_\_\_\_\_,  
intende presentare formale ricorso relativamente allo svolgimento delle elezioni della RSU  
nell'Amministrazione in indirizzo tenutesi nei giorni 14-15-16 aprile 2025.

Le ragioni del ricorso sono le seguenti: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pertanto il sottoscritto chiede: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

Ricorso comitato dei garanti



Al Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro  
Presidente del Comitato dei Garanti  
di \_\_\_\_\_

OGGETTO: Ricorso.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
rappresentante della **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**, in qualità di \_\_\_\_\_,  
intende presentare formale ricorso avverso le decisioni assunte in data \_\_\_\_\_ dalla  
Commissione Elettorale incaricata allo svolgimento delle elezioni RSU nell'Amministrazione  
\_\_\_\_\_,  
sede di \_\_\_\_\_  
tenutesi nei giorni 14-15-16 aprile 2025.

La decisione contro cui ricorre è la presente: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Le ragioni del ricorso sono le seguenti: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pertanto il sottoscritto chiede che tale decisione venga annullata in tutti i suoi effetti e si proceda a  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Invita il Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di \_\_\_\_\_  
a convocare nei tempi stabiliti il Comitato dei Garanti affinché possa procedere all'esame del caso.  
Distinti saluti.

\_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

**Verbale finale elezioni**

ALLEGATO N.3

MODELLO 3  
VERBALE FINALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU

AMMINISTRAZIONE/COLLEGIO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

COMUNE \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ REGIONE \_\_\_\_\_

COMPARTO \_\_\_\_\_

DATA ELEZIONI \_\_\_\_\_

PARTE PRIMA														
SEZIONE		SEZIONE			SEZIONE			SEZIONE			TOTALE* MASCHIO	TOTALE* FEMMINA	TOTALE GENERALE* (M+F)	% Validità Elezioni (Quorum)
		MASCHIO	FEMMINA	MASCHIO	FEMMINA	MASCHIO	FEMMINA	MASCHIO	FEMMINA					
AVENTI DIRITTO AL VOTO														
VOTANTI														
SCHEDE VALIDE														
SCHEDE NULLE														
SCHEDE BIANCHE														
SCHEDE SCRUTINATE														

SEGGI DA RIPARTIRE \_\_\_\_\_

PARTE SECONDA					
NOME LISTA 1	NOME LISTA 2	NOME LISTA 3	NOME LISTA 4	NOME LISTA 5	NOME LISTA 6

VOTI OTTENUTI \_\_\_\_\_

SEGGI ATTRIBUITI \_\_\_\_\_

FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE \_\_\_\_\_

FIRMA DEGLI ALTRI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE \_\_\_\_\_

N.B.: nel caso in cui il collegio elettorale coincida con l'unica sezione di votazione non compilare le voci "Sezione" ma solo le voci "Totale" e "Totale Generale (M+F)" e "% Validità Elezioni Quorum" contrassegnate con \*

Verbale scrutinio sezione

ALLEGATO N.4

MODELLO 4

VERBALE DELLE ELEZIONI RSU DELLA SEZIONE ELETTORALE \_\_\_\_\_ DEL COLLEGIO \_\_\_\_\_

AMMINISTRAZIONE/COLLEGIO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

COMUNE \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ REGIONE \_\_\_\_\_

COMPARTO \_\_\_\_\_

DATA ELEZIONI \_\_\_\_\_

SEZIONE		TOTALE GENERALE*
MASCHIO	FEMMINA	(M+F)

AVENTI DIRITTO AL VOTO \_\_\_\_\_

VOTANTI \_\_\_\_\_

SCHEDE VALIDE \_\_\_\_\_

SCHEDE NULLE \_\_\_\_\_

SCHEDE BIANCHE \_\_\_\_\_

SCHEDE SCRUTINATE \_\_\_\_\_

NOME LISTA 1 \_\_\_\_\_ NOME LISTA 2 \_\_\_\_\_ NOME LISTA 3 \_\_\_\_\_ NOME LISTA 4 \_\_\_\_\_ NOME LISTA 5 \_\_\_\_\_ NOME LISTA 6 \_\_\_\_\_

VOTI OTTENUTI \_\_\_\_\_

FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE \_\_\_\_\_

FIRMA DEGLI SCRUTATORI \_\_\_\_\_